*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I* **Anno 109° — Numero 166**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **ROMA - Mercoledì, 3 luglio 1968** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

**DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139**
**AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508**

**PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO**

**ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI**

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

**ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)**

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 maggio 1968, n. **751.**

**Autorizzazione all'Automobile club di Modena ad acquistare dei locali.**

N. 751. Decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile club di Modena viene autorizzato ad acquistare, in proprietà, dai signori Gaetano Bosi e Rosa Bosi, per adibirli a sede degli uffici della propria delegazione e, per il prezzo di L. 15.650.000, un vano ad uso negozio ed un vano ad uso cantinato, nel catasto indicati al foglio n. 23 col mappale 321/parte, facenti parte del fabbricato di nuova costruzione sito in Sassuolo alla via Pia.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1968*
*Atti del Governo, registro n. 220, foglio n. 84.* — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1968, n. **752.**

**Erezione in ente morale della cassa scolastica dell'Istituto tecnico industriale statale di Pavia.**

N. 752. Decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica dell'Istituto tecnico industriale statale di Pavia viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1968*
*Atti del Governo, registro n. 220, foglio n. 81.* — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1968, n. **753.**

**Erezione in ente morale dell'associazione « Assistenza fraterna» (A.S.F.R.A.), con sede in Milano.**

N. 753. Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, l'associazione « Assistenza fraterna » (A.S.F.R.A.), con sede in Milano, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1968*
*Atti del Governo, registro n. 220, foglio n. 83.* — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1968.

**Canoni da applicare agli utilizzatori della stazione del Fucino della Telespazio, per l'uso di circuiti televisivi via satellite Intelsat I ed Intelsat II, validi dal 1° novembre 1967.**

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 24 della convenzione 9 febbraio 1965 fra il Ministero P.T. e la società « Telespazio », per la concessione ad impiantare ed esercire sistemi di telecomunicazione a mezzo di satelliti artificiali, approvata e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 1130;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 1966, relativo ai canoni da applicare, con decorrenza 1° aprile 1966, agli utilizzatori della stazione italiana del Fucino per l'uso televisivo del satellite « HS 303 » (Intelsat I);

Visto che in sede CEPT sono intervenuti fra le amministrazioni P.T. europee nuovi accordi che hanno confermato le tariffe di cui al decreto citato (valide sia per l'Intelsat I che per l'Intelsat II), salvo quelle relative alle tramissioni di fine settimana che sono state allineate con effetto 1° novembre 1967 a quelle previste per le ore non di punta;

Considerato che in base ai suddetti nuovi accordi sono stati approvati nuovi criteri per la ripartizione dei proventi televisivi europei a decorrere dal 17 agosto 1967;

Su conforme parere del consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° novembre 1967, le trasmissioni televisive via satellite di fine settimana sono tassate come segue:

per i primi 10 minuti di trasmissione = 2.250 dollari USA;

per ogni minuto in più = 40 dollari USA.

Art. 2.

La ripartizione degli introiti derivanti dalle trasmissioni televisive via satellite è stata modificata con effetto 17 agosto 1967 come segue:

Dedotta la quota spettante all'Intelsat per l'uso del segmento spaziale, da calcolarsi con i criteri già approvati (sulla base di 0,04 dollari per minuto primo e per il numero di unità non utilizzate sul satellite usato per la trasmissione), la somma restante viene divisa in due parti uguali.

La prima parte viene ripartita come segue:

se la trasmissione ha luogo via stazione del sud Europa (Fucino o Buitrago) essa spetterà all'ente proprietario della stazione che ha effettuato la trasmissione;

se la trasmissione ha luogo via stazione del nord Europa (Goonhilly, Pleumeur-Bodou e Raisting), essa sarà divisa in parti uguali fra le amministrazioni proprietarie delle stazioni suddette che lavorano ancora in « pool », indipendentemente dalla stazione che ha effettuato la trasmissione.

La seconda parte viene ripartita fra gli utilizzatori telefonici del satellite impiegato nella trasmissione in proporzione ai circuiti interrotti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1968

*Il Ministro*: SPAGNOLLI

(6076)

---

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1968.

**Incarico all'Ente nazionale sementi elette di Milano per il controllo e la certificazione delle sementi.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea;

Viste le direttive emanate in data 14 giugno 1966 dal consiglio della Comunità economica europea in relazione alle quali, a partire dal 1° luglio 1969, nell'area della Comunità potranno essere commercializzate sementi di cereali, foraggere, barbabietole da zucchero e patate, soltanto se risulteranno controllate e certificate ufficialmente da uno Stato membro o da enti dal medesimo delegati;

Considerato che analoga direttiva è in corso di emanazione per la commercializzazione delle sementi orticole;

Ritenuta l'opportunità, in attesa che le accennate direttive siano recepite dalla legislazione nazionale, di consentire, con carattere di volontarietà, il controllo e la certificazione ufficiale delle accennate sementi di cereali, di foraggere, di barbabietole da zucchero, di patate e da orto;

Ritenuto di affidare tale controllo e certificazione all'Ente nazionale delle sementi elette di Milano, il quale è in possesso dei requisiti necessari per l'assolvimento dell'accennato compito anche in relazione a quanto prescritto dalle menzionate direttive comunitarie;

Considerato che detto ente ha dichiarato di essere disposto ad assolvere l'incarico del controllo e della certificazione delle sementi sulla base delle disposizioni che saranno impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

L'Ente nazionale delle sementi elette, con sede in Milano, è incaricato, a richiesta dei produttori interessati, di effettuare il controllo e la certificazione delle sementi di cereali, di foraggere, di barbabietole da zucchero, di patate e di quelle ortive, sulla base delle direttive che saranno all'uopo impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Roma, addì 26 maggio 1968

*Il Ministro*: RESTIVO

(6068)

---

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1968.

**Costituzione di una commissione di studio per la regolamentazione dei diritti sindacali e per il riordinamento funzionale delle carriere del personale degli enti di previdenza ed assistenza sociale e di altri enti pubblici.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Considerate le sollecitazioni svolte dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori perchè si provveda ad una compiuta regolamentazione dei diritti sindacali del personale degli enti pubblici che operano nel settore previdenziale ed assistenziale, nonchè le esigenze, rappresentate dalle medesime organizzazioni, di addivenire ad un riordinamento delle carriere di tale personale che, rispondendo ai requisiti di una maggiore funzionalità, consenta una più elevata efficienza degli enti di cui trattasi;

Considerato che i problemi sopra prospettati interessano attualmente anche il personale di altri enti pubblici;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità di procedere alla costituzione di un'apposita commissione di studio — composta da due magistrati amministrativi, da sei rappresentanti delle amministrazioni dello Stato e da sei rappresentanti delle confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a carattere nazionale — con il compito di esaminare i suindicati problemi e di formulare al riguardo eventuali concrete proposte di soluzione;

Viste le designazioni all'uopo pervenute;

Decreta:

Art. 1.

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è costituita una commissione di studio con il compito di esaminare i problemi concernenti la regolamentazione dei diritti sindacali ed il riordinamento funzionale delle carriere del personale degli enti di previdenza ed assistenza sociale nonchè di quegli altri enti

pubblici che la commissione stessa ritenga di includere nella propria indagine, e di formulare eventuali concrete proposte di soluzione al riguardo.

Art. 2.

La commissione di cui all'articolo precedente è presieduta dal prof. Gaetano Stammati, ragioniere generale dello Stato, ed è composta come segue:

Napolitano dott. Mario, in rappresentanza del Consiglio di Stato;

Coltelli dott. Roberto, in rappresentanza della Corte dei conti;

Reale dott. Giuseppe, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

D'Alessandria dott. Mario, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

D'Alessio dott. Ettore e Napoletano dott. Giuseppe, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Arcuri dott. Giuseppe, in rappresentanza dell'ufficio per la riforma della pubblica amministrazione;

Armato on. Baldassarre, in rappresentanza della Confederazione italiana sindacati lavoratori;

Forni Arvedo, in rappresentanza della Confederazione generale italiana lavoro;

Benvenuto dott. Silvio, in rappresentanza della Unione italiana lavoratori;

Franzetti dott. Alfredo, in rappresentanza della Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori;

Bondini comm. Federico, in rappresentanza della Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori;

Paretti dott. Orazio, in rappresentanza della Confederazione italiana dirigenti azienda.

Le funzioni di segreteria sono svolte dai seguenti funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Daddi dott. Michele, in qualità di segretario;

Santarelli De Simone Valeria, in qualità di vice segretario.

Art. 3.

Il presidente della commissione ha facoltà di invitare ad assistere, con funzioni consultive, alle riunioni della commissione stessa taluni dei direttori generali degli enti i cui problemi formino oggetto di studio, nonchè persone estranee agli enti stessi che reputi particolarmente esperte in tali problemi.

Art. 4.

Le spese per il funzionamento della commissione sono a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e gravano sul capitolo 1057 per l'anno finanziario 1968.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1968

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BOSCO

*Il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1968*
*Registro n. 6 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 358*

**(6029)**

---

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1968.

**Costituzione del collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali della provincia di Terni.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 27 novembre 1960, n. 1397, sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali e le relative norme di attuazione approvate col decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, n. 184;

Viste le designazioni dei sindaci effettivi e del sindaco supplente — previsti dall'art. 22, primo comma, lettera *a*), della legge sopra citata — da parte dell'assemblea dei delegati della Cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali della provincia di Terni quali si desumono dai verbali delle operazioni elettorali rimessi dalla Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali con nota n. 20285/SO del 7 luglio 1966;

Viste le designazioni del sindaco effettivo e del sindaco supplente — previsti dall'art. 22, primo comma, lettera *b*) della citata legge — deliberate dal consiglio centrale della federazione nazionale suindicata nella riunione del 4 marzo 1968, quali si desumono dall'estratto del verbale della riunione medesima trasmesso con nota n. 6105 del 7 marzo 1968;

Ritenuto di dover provvedere al rinnovo del collegio sindacale della Cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali della provincia di Terni scaduto per trascorso quadriennio;

Decreta:

Il collegio sindacale della Cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali della provincia di Terni è composto dai membri di seguito indicati:

Paperini Remo, sindaco effettivo e Della Spoletina Pietro, sindaco supplente: designati dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 19 giugno 1966 in rappresentanza dei commercianti a posto fisso e ausiliari del commercio;

Olivieri Silvio, sindaco effettivo, designato dall'assemblea dei delegati nella riunione del 19 giugno 1966 in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Baronci Sergio, sindaco effettivo e Forgia Giuseppe, sindaco supplente: designati dal consiglio centrale della federazione nazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1968

*Il Ministro*: Bosco

**(6028)**

---

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1968.

**Conferma di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente della sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 14 novembre 1935, n. 2504, relativo alla costituzione presso la Banca nazionale del lavoro di una sezione autonoma per il credito cinematografico;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, concernente l'istituzione di un Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 25 del vigente statuto della sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma, relativo alla composizione e alle modalità di nomina del collegio sindacale della sezione medesima;

Visti i propri decreti 9 luglio 1966 e 20 settembre 1967, con i quali sono stati nominati un sindaco effettivo e un sindaco supplente della sezione di cui innanzi, in rappresentanza del tesoro;

Considerato che occorre provvedere alla nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente della sezione medesima, in rappresentanza del tesoro, per il triennio 1968/1970;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Mario Pasquali e la dott.ssa Angela Maria Storaci sono confermati, rispettivamente, sindaco effettivo e sindaco supplente della sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma, in rappresentanza del tesoro.

I predetti resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1970.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 giugno 1968

**(6084)** *Il Ministro*: COLOMBO

---

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1968.

**Sostituzione di un componente il consiglio di amministrazione della Banca nazionale delle comunicazioni.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio della Stato 17 luglio 1947, n. 691, concernente la istituzione di un comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Vista la legge 6 agosto 1967, n. 700, recante il nuovo ordinamento dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni, ora denominato, per effetto della legge stessa, Banca nazionale delle comunicazioni;

Visto, in particolare, l'art. 6 della citata legge n. 700 relativo alla composizione ed alle modalità di nomina del consiglio di amministrazione della banca suddetta;

Visto il decreto in data 16 agosto 1967, con cui tra gli altri, il sig. Giuseppe Foco è stato nominato, per un quadriennio, componente il consiglio di amministrazione della Banca nazionale delle comunicazioni;

Vista la lettera in data 23 aprile 1968, con cui il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, nel comunicare che il predetto sig. Foco ha rassegnato le dimissioni dall'incarico ha designato in sua sostituzione il rag. Sergio Mezzanotte, segnalato dal sindacato ferrovieri italiani;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Il rag. Sergio Mezzanotte è nominato componente il consiglio di amministrazione della Banca nazionale delle comunicazioni, in sostituzione del sig. Giuseppe Foco, dimissionario.

Il predetto rag. Sergio Mezzanotte scadrà dalla carica insieme agli altri consiglieri di amministrazione nominati con il decreto in data 16 agosto 1967.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 giugno 1968

**(6078)** *Il Ministro*: COLOMBO

---

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1968.

**Conferma di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente del Credito industriale sardo, ente di diritto pubblico con personalità giuridica propria e sede in Cagliari.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Visti il decreto legislativo 17 luglio 1947, n. 691, ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10, concernenti l'istituzione e la composizione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 298, concernente, tra l'altro, l'istituzione del Credito industriale sardo (C.I.S.);

Visto l'art. 20 del vigente statuto del C.I.S., ente di diritto pubblico con personalità giuridica propria e sede in Cagliari, relativo alla composizione ed alle modalità di nomina del collegio sindacale dell'ente medesimo;

Visto il decreto in data 8 giugno 1964 con cui il dottor Giovanni Rivano ed il dott. Michele Peynetti sono stati confermati, rispettivamente, sindaco effettivo e sindaco supplente del predetto ente, in rappresentanza del tesoro;

Considerato che occorre provvedere alla nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente dell'ente medesimo, in rappresentanza del tesoro, per il quadriennio 1968/1971;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Giovanni Rivano ed il dott. Michele Peynetti sono confermati per un quadriennio, rispettivamente, sindaco effettivo e sindaco supplente del Credito industriale sardo, ente di diritto pubblico con personalità giuridica propria e sede in Cagliari, in rappresentanza del tesoro.

I predetti resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1971.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 giugno 1968

**(6086)** *Il Ministro*: COLOMBO

DECRETO PREFETTIZIO 6 giugno 1968.

**Sostituzione di due componenti del Consiglio provinciale di sanità di Lecce.**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visto il proprio decreto n. 6022 Div. 3ª del 6 giugno 1967, con il quale è stato nominato il consiglio provinciale di sanità, per il triennio 1967-1969;

Vista la nota n. 223 del 13 aprile 1968, con la quale il direttore della sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, ha designato quale rappresentante dell'istituto in seno al consiglio, il dott. Antonio Chiriatti medico dell'I.N.P.S., in sostituzione del dottor Giuseppe Viva;

Vista la nota n. 1410/A/1 del 4 maggio 1968, con la quale il comandante del presidio militare di Lecce ha comunicato che in sostituzione del colonnello medico dott. Mario De Giorgi deceduto, deve essere chiamato a fare parte del consiglio provinciale di sanità, il tenente colonnello medico dott. Arnaldo Ferramosca che è l'ufficiale medico in attività di servizio, più elevato in grado residente nel capoluogo;

Sentito il medico provinciale;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Sono nominati componenti del consiglio provinciale di sanità, per il triennio 1967-1969 i signori:

Chiriatti dott. Antonio, in rappresentanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, in sostituzione del dott. Giuseppe Viva;

Ferramosca dott. Arnaldo, tenente colonnello medico del Corpo della sanità militare, in sostituzione del colonnello medico dott. Mario De Giorgi, deceduto.

Resta fermo quanto altro stabilito con il decreto prefettizio n. 6022 div. 3ª del 6 giugno 1967.

Lecce, addì 6 giugno 1968

*Il prefetto:* MARCHEGIANO

**(5917)**

---

DECRETO PREFETTIZIO 15 giugno 1968.

**Ricostituzione del consiglio provinciale di sanità di Taranto.**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TARANTO

Ritenuta la necessità di provvedere alla ricostituzione del consiglio provinciale di sanità per il triennio 1968-1971, per decorso periodo di permanenza in carica degli attuali componenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, recante nuove norme in materia di costituzione, attribuzioni e funzionamento di detto consesso;

Viste le designazioni degli enti interessati;

Sentito il parere del medico provinciale per quanto riguarda la nomina dei componenti non di diritto;

Decreta:

Il consiglio provinciale di sanità della provincia di Taranto per il triennio 1968-1971 è così composto:

*Presidente:*

Correra dott. Alfredo, prefetto della provincia.

*Componenti:*

Clericò dott. Nicola, medico provinciale;

Guarna dott. Luigi, veterinario provinciale;

De Luca dott. Cosimo, presidente del tribunale civile e penale;

Celati ing. Pasquale, ingegnere capo genio civile;

Colamaria dott. Francesco, capo ispettorato provinciale agricoltura;

Luprano ing. Francesco, capo ispettorato provinciale lavoro;

Barbagallo gen. medico Giuseppe, direttore di sanità M. M.;

Leccese dott. Alessandro, ufficiale sanitario del comune di Taranto;

Presicci dott. Felice, medico condotto;

Lo Papa dott. Giovanni, direttore della sezione micrografica del laboratorio provinciale d'igiene e profilassi;

Meduri dott. Pasquale, direttore della sezione chimica del laboratorio provinciale di igiene e profilassi;

Conte prof. Giuseppe, presidente ospedale civile « SS. Annunziata » di Taranto;

Spizzirri dott. Luigi, direttore sanitario ospedale civile « SS. Annunziata » di Taranto;

Marinosci prof. Antonio, primario medico ospedale civile « SS. Annunziata » di Taranto;

Baisi prof. Francesco, primario chirurgo ospedale civile « SS. Annunziata » di Taranto;

Capo prof. Rocco, dottore in medicina;

San Martino prof. Antonio, primario ortopedico ospedale civile « SS. Annunziata » di Taranto;

Crocco prof. Aldo, dottore in medicina competente in pediatria;

Dell'Aquila avv. Mario, esperto in materie amministrative;

Buttiglione ing. Tommaso, esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica ed in edilizia ospedaliera;

Augenti ing. Antonio, esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica ed in edilizia ospedaliera;

Ruggieri dott. Luigi, in rappresentanza dell'ordine dei medici;

Scicolone dott. Emanuele, in rappresentanza dell'ordine dei veterinari;

Carano dott. Giovanni, in rappresentanza dell'ordine dei farmacisti;

Spagnulo ostetrica Donata, in rappresentanza del collegio delle ostetriche;

Gadaleta Filomena, assistente sanitaria visitatrice, in rappresentanza del collegio delle infermiere professionali e assistenti sanitarie visitatrici;

Turi dott. Vito, rappresentante dell'Istituto nazionale previdenza sociale;

De Palma dott. Vitantonio, rappresentante dell'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro;

Grimaldi dott. Biagio, rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Disimpegnerà le funzioni di segretario il dott. Francesco Serra, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

Taranto, addì 15 giugno 1968

*Il prefetto:* CORRERA

**(6051)**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

**Provvedimento n. 1197 del 22 giugno 1968**
**Specialità medicinali**

Con circolare n. 1197 del 22 giugno 1968 è stata data comunicazione della seguente decisione adottata dal Comitato interministeriale dei prezzi:

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi-luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; i decreti luogotenenziali del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo-luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

**XCI ELENCO DELLE SPECIALITA' MEDICINALI**

Il precedente elenco è stato diramato con il provvedimento n. 1186 del 6 dicembre 1967 (XC elenco delle specialità medicinali) e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 311 del 14 dicembre 1967.

| SPECIALITÀ | DITTA | CONFEZIONI | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 1. *Ampicillina* | Pierrel, Milano | capsule 12 × mg. 250 | 2.800 |
| 2. *Arnile* | Maggioni, Milano | compresse 21 | 1.500 |
| 3. *Aureomicina Pigdoser*, uso vete | Cyanamid, Catania | soluzione per uso orale | 300 |
| 4. *Cabvac*, uso vete | Cyanamid, Catania | dose 1 | 3.000 |
| 5. *Candur C*, uso vete | Hoechst-Emelfa, Milano | dosi 8-16 volpe e 40 dosi visone | 5.200 |
| 6. *Colum* | Lancet, Roma | compresse 30 | 1.200 |
| 7. *Epasurrina* | Ist. Chemioterapico Italiano, Milano | fiale 5 liof. + 5 fiale di 2 ml di solvente | 2.000 |
| 8. *Ermacistin* | Erma, Milano | supposte | 950 |
| 9. *Iniprol* | Italfarmaco, Milano | flac. 1 da 1 ml 200.000 U.I.P. | 3.500 |
| | | flac. 1 da 5 ml 1.000.000 U.I.P. | 15.000 |
| 10. *Nucleodoxina* | Baldacci, Pisa | confetti 20 | 2.500 |
| 11. *Urovalidin* | Bracco, Milano | capsule 12 | 2.600 |
| | | capsule 24 | 5.000 |
| 12. *Vaccino Aquavac 100 D* | Cyanamid, Catania | 100 D | 800 |
| 13. *Vaccino vivo endonasale contro la pseudo-peste dei polli*, uso vete | Ist. Zoopr. Sper. della Lombardia e dell'Emilia, Brescia | dosi 25 liof. | 150 |
| | | dosi 50 liof. | 300 |
| | | dosi 100 liof. | 500 |
| | | dosi 500 liof. | 2.250 |
| | | dosi 1000 liof. | 4.000 |
| | categoria idrovaccino | dosi 100 | 500 |
| | categoria idrovaccino | dosi 500 | 2.250 |
| 14. *Vaccino vivo oculo-nasale contro la pseudo-peste aviaria* | Ist. Zoopr. Speriment. dell'Umbria e Marche, Perugia | orale liof. dosi 100 | 500 |
| | | orale liof. dosi 250 | 1.250 |
| | | iniettabile liof. dosi 50 | 250 |
| | | iniettabile liof. dosi 100 | 500 |
| | | iniettabile liof. dosi 200 | 1.000 |

Tutti i suddetti prezzi avranno applicazione a partire dal quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

E' fatto obbligo di indicare sul bollino del prezzo di vendita al pubblico il numero e la data della *Gazzetta Ufficiale* che ha consentito il nuovo prezzo.

Roma, addì 22 giugno 1968

p. *Il Presidente*
*Il Ministro delegato*: ANDREOTTI

**(6299)**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Sostituzione del liquidatore della società cooperativa edilizia « Labor », con sede in Roma**

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 20 giugno 1968, il rag. Ridolfi Guglielmo è stato nominato liquidatore della società cooperativa edilizia « Labor », con sede in Roma, costituita per rogito Mencarelli in data 11 settembre 1924 in sostituzione del sig. Ermanno Maurizi.

**(6194)**

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione al comune di Birori ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1968, il comune di Birori (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(6230)**

### Autorizzazione al comune di Budoni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1968, il comune di Budoni (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.450.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(6231)**

### Autorizzazione al comune di Fossato Serralta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1968, il comune di Fossato Serralta (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.038.520, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(6233)**

### Autorizzazione al comune di Castelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 21 giugno 1968, il comune di Castelli (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.694.626, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(6232)**

### Autorizzazione al comune di Guardia Piemontese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1968, il comune di Guardia Piemontese (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.821.885, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(6234)**

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 125

*Corso dei cambi del 2 luglio 1968 presso le sottoindicate Borse valori*

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ USA | 622,35 | 622,30 | 622,45 | 622,30 | 622,30 | — | 622,35 | 622,30 | 622,55 | 622,30 |
| $ Can. | 578,50 | 578,50 | 579 — | 578 — | 578,30 | — | 578,75 | 578 — | 578,50 | 578,40 |
| Fr. Sv. | 144,76 | 144,87 | 144,94 | 144,865 | 144,90 | — | 144,87 | 144,865 | 144.76 | 144,58 |
| Kr. D. | 83,08 | 83,04 | 83,12 | 83,09 | 83,10 | — | 83,07 | 83,09 | 83,08 | 33,05 |
| Kr N. | 87,17 | 87,13 | 87,20 | 87,17 | 87.10 | — | 87,15 | 87,17 | 87,17 | 87,15 |
| Kr Sv. | 120,49 | 120,49 | 120,55 | 120,52 | 120,40 | — | 120,50 | 120,52 | 120,49 | 120,45 |
| Fol. | 171,95 | 171,95 | 172,02 | 171,99 | 171,90 | — | 171,92 | 171,99 | 171,95 | 171,98 |
| Fr B. | 12,47 | 12,461 | 12,4875 | 12,4725 | 12,45 | — | 12,465 | 12,4725 | 12,47 | 12,47 |
| Franco francese | 125,22 | 125,24 | 125,31 | 125,205 | 125,20 | — | 125,25 | 125,205 | 125,22 | 125,27 |
| Lst | 1483 — | 1483,40 | 1483,70 | 1483,60 | 1483,25 | — | 1483,60 | 1483,60 | 1483,65 | 1483,50 |
| Dm. occ. | 155,61 | 155,61 | 155,66 | 155,635 | 155,60 | — | 155,665 | 155,635 | 155,61 | 155,65 |
| Scell. Austr. | 24,12 | 24,12 | 24,1150 | 24,1125 | 24.02 | — | 24,1250 | 24,1125 | 24,12 | 24,12 |
| Escudo Port. | 21,79 | 21,77 | 21.81 | 21,79 | 21,80 | — | 21,76 | 21,79 | 21,79 | 21,79 |
| Peseta Sp. | 8,92 | 8,92 | 8,94 | 8,93 | 8,90 | — | 8,93 | 8,93 | 8,92 | 8,92 |

**Media dei titoli del 2 luglio 1968**

| | |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 105,15 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 99,60 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) | 83,10 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 96,025 |
| Id. 5 % (Riforma fondiaria) | 94,375 |
| Id. 5 % (Città di Trieste) | 94,275 |
| Id. 5 % (Beni Esteri) | 92,825 |
| Id. 5,50 % (Edilizia scolastica) | 98,425 |
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 | 98,55 |
| Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976 | 99,925 |
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 | 99,10 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969) | 100 — |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1970) | 100,025 |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1971) | 100,025 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1973) | 100,025 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1974) | 100,025 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1975) | 100 — |
| » 5 % ( » 1°-10-1975) II emiss. | 100 — |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1977) | 99,95 |

*Il Contabile del Portafoglio dello Stato:* ZODDA

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 2 luglio 1968**

| | |
|---|---|
| 1 Dollaro USA | 622,325 |
| 1 Dollaro canadese | 578,375 |
| 1 Franco svizzero | 144,867 |
| 1 Corona danese | 83,08 |
| 1 Corona norvegese | 87,16 |
| 1 Corona svedese | 120,51 |
| 1 Fiorino olandese | 171,955 |
| 1 Franco belga | 12,469 |
| 1 Franco francese | 125.227 |
| 1 Lira sterlina | 1483,60 |
| 1 Marco germanico | 155,65 |
| 1 Scellino austriaco | 24,119 |
| 1 Escudo Port. | 21,775 |
| 1 Peseta Sp. | 8,93 |

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

**Concorso per esami a tre posti di vice segretario tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto della Direzione generale dell'aviazione civile.**

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;
Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085;
Vista la legge 12 marzo 1968, n. 286;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567;
Considerata la necessità di ricoprire, in parte, le vacanze esistenti nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami, a tre posti di vice segretario tecnico in prova, nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto della Direzione generale della aviazione civile.

I posti sono ripartiti come segue:

*a*) n. 2 posti per geometri e periti industriali per l'edilizia;

*b*) n. 1 posto per periti agrari.

Qualora il posto di cui alla lettera *b*) non venisse coperto, l'amministrazione si riserva la facoltà di attribuirlo al terzo degli idonei nella graduatoria di cui alla lettera *a*).

Art. 2.

Ai fini dell'ammissione al concorso sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Non possono essere ammessi al concorso gli esclusi dall'elettorato attivo politico ovvero i destituiti o dispensati dallo impiego presso una pubblica amministrazione, o dichiarati decaduti dall'impiego stesso, a' sensi della lettera *d*) dell'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti necessari per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 3.

Per partecipare al concorso gli aspiranti devono aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

Il suddetto limite è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

2) di cinque anni:

*a*) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o di quella di liberazione.

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto-legge 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93.

*b*) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

*c*) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica dei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose;

*d*) per il personale della Marina addetto almeno per tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare;

*e*) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

*f*) per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante le seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempre che non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate di terrorismo o di sevizie;

*g*) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

*h*) per i profughi dei territori di confine;

*i*) per i profughi dell'Africa italiana;

*l*) per i profughi dell'Eritrea, dell'Etiopia e della Libia nonchè i profughi della Somalia, rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

*m*) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano;

*n*) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) a trentanove anni:

*a*) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

*b*) per i capi di famiglia numerosa (legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2 modificato dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4);

4) a quaranta anni per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) a quarantacinque anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1966, n. 1404;

6) a cinquantacinque anni per i mutilati ed invalidi di guerra nonchè per le categorie ad essi assimilate e cioè:

*a*) per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione e della repubblica sociale italiana;

*b*) per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra;

*c*) per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948;

*d*) per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile;

*e*) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 luglio 1967, n. 360), limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia;

*f*) per i mutilati ed invalidi civili o del lavoro;

*g*) per gli orfani di guerra, dei caduti per servizio e dei caduti sul lavoro;

*h*) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato;

*i*) per i mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953;

*l*) per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate abbiano riportato, per cause del servizio di guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie.

Non sono ammessi al beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla lettera *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di

cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, numero 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10 e 11) della tabella stessa;

7) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

I benefici di cui ai numeri 1), 2) e 7) che precedono si cumulano tra loro purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età.

Non si computano tra loro gli aumenti di cui al precedente n. 2);

8) si prescinde dal limite massimo di età:

*a*) per i candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione erano già dipendenti di ruolo e per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

*b*) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Per partecipare al concorso, gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, Direzione generale dell'aviazione civile, servizio degli affari generali e del personale, ufficio personale, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la sola domanda di ammissione, redatta su carta da bollo da L. 400 secondo il modello allegato al presente decreto, firmata dagli aspiranti. Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero suddetto quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità dello aspirante al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo e data che, a cura dell'indicato ufficio personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

*a*) il cognome e nome;

*b*) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dall'art. 3, primo comma, dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

*c*) il domicilio;

*d*) il possesso del titolo di studio richiesto dal bando;

*e*) il possesso della cittadinanza italiana;

*f*) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse;

*g*) le eventuali condanne penali riportate;

*h*) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

*i*) i servizi prestati, come impiegati, presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) l'impegno a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;

*m*) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa;

*n*) la lingua scelta per la prova orale obbligatoria e la lingua o le lingue scelte a titolo facoltativo, specificando altresì se intende sostenere anche la relativa prova scritta facoltativa.

La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o da un cancelliere ovvero da un funzionario del predetto ufficio personale quando la domanda venga presentata direttamente dall'interessato all'ufficio stesso, a' sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari quello del comandante del reparto di appartenenza.

Art. 5.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni che verranno stabiliti con successivo decreto ministeriale, il relativo diario sarà comunicato ai candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse e sarà pubblicato, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale.*

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

L'assenza dagli esami comporta l'esclusione dal concorso, quale ne sia la causa.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

*a*) fotografia recente applicata su carta da bollo e recante la firma del candidato; la fotografia e la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio;

*b*) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di una amministrazione statale;

*c*) tessera postale;

*d*) patente automobilistica;

*e*) porto d'armi;

*f*) passaporto;

*g*) carta d'identità.

Art. 6.

Gli esami consteranno di tre prove scritte obbligatorie e di una orale, oltre una prova scritta facoltativa di lingue estere.

Le prove scritte obbligatorie verteranno sugli argomenti tratti dalle materie indicate nei programmi di esame di cui al successivo art. 15.

L'ordine di svolgimento delle prove scritte sarà stabilito dalla commissione esaminatrice.

La prova orale verterà sugli argomenti indicati nell'intero programma di esame.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare fra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri salvo che con i membri della commissione esaminatrice o con gli incaricati della vigilanza.

I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della commissione esaminatrice.

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi di legge e le pubblicazioni posti a loro disposizione dalla commissione esaminatrice o preventivamente autorizzati con deliberazione motivata dalla commissione stessa.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti, o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento di un tema, è escluso dal concorso.

Art. 7.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte obbligatorie e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione riportata in ciascuna delle prove scritte è comunicata al candidato in occasione dell'invito di presentazione alla prova orale.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga in essa la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale cui si aggiunge quello eventualmente attribuito a sensi del comma seguente.

La commissione potrà attribuire fino a punti 0,50 qualora il candidato abbia sostenuto anche la prova scritta facoltativa nella lingua estera prescelta come obbligatoria e fino a punti 0,50 per ciascuna prova facoltativa scritta od orale di conoscenza di lingue estere, oltre quella obbligatoria, da indicarsi nella domanda di ammissione e da scegliere tra quelle indicate nel successivo art. 15, purchè in ogni caso la prova scritta od orale sia superata con la votazione di almeno sei decimi.

Art. 8.

I candidati che avranno superato la prova orale dovranno far pervenire allo stesso indirizzo della domanda di ammissione, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data della prova stessa, i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina previsti dalle norme vigenti, redatti nella forma prescritta dal successivo art. 11.

I titoli stessi sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda predetta, fissato nel precedente art. 4, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso dei titoli sopra menzionati.

Art. 9.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti, da ciascun candidato, nella votazione complessiva di cui al precedente art. 7 e tenendo presente le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella di cui al comma precedente saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

Le graduatorie stesse saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile, e di esse sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta e sottopone a visita medica, da parte dell'Ispettorato sanitario delle ferrovie dello Stato, i vincitori al fine di accertare se risultino fisicamente idonei, all'impiego anche in rapporto all'obbligo del volo previsto dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati nella graduatoria di merito, tenendo conto dei diritti di precedenza e di preferenza previsti a favore dei candidati che si trovino in possesso dei particolari requisiti voluti dalle leggi vigenti, dei posti conferibili e della ripartizione di cui all'articolo 1.

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare, allo stesso indirizzo della domanda, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:

1) diploma del titolo di studio indicato all'art. 1 del bando, in originale od in copia. La copia dovrà essere prodotta in bollo da L. 400;

2) estratto dell'atto di nascita, in bollo, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine.

Qualora per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite massimo di età di cui all'art. 3, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza e di preferenza nella nomina ai sensi dell'art. 8;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato in bollo dal sindaco del comune di origine o di residenza, ovvero dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato in bollo dal sindaco del comune di origine o di residenza.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale, in bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica.

I certificati indicati nei precedenti numeri 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) i candidati produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo;

*a*) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia od estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 400, rilasciato dall'autorità militare competente. Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

*b*) per i candidati che siano dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbono prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, in bollo, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva, in bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

*c*) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva;

1) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in bollo, rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva, in bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

*d*) per i candidati che non siano ancora stati sottoposti a giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati già in servizio nell'amministrazione dello Stato quali appartenenti ai ruoli organici delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare, su carta bollata, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato, la copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'amministrazione dalla quale il candidato dipende;

2) titolo di studio come al n. 1) del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di leva, od in carriera continuativa, e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana ed il documento militare di cui al n. 6) del primo comma. In sostituzione di essi produrranno un certificato, in bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro posizione e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto nel primo comma, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la esclusione del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente art. 8.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso altre amministrazioni dello Stato, od enti di qualsiasi natura.

Art. 11.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore di particolari categorie di candidati, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 10, i seguenti documenti:

1) i candidati di cui al n. 2, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), e *g*) del precedente art. 3: la dichiarazione integrativa in bollo, prevista dalla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare

n. 202860/O.D.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/OM del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

2) i reduci della deportazione o dall'internamento: apposita attestazione in bollo, rilasciata dal prefetto della provincia di residenza, a sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

3) i candidati di cui al n. 6), lettere *a*), *b*), *c*), *e*), *h*) ed *i*), del citato art. 3 nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467: il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

4) i mutilati ed invalidi per servizio: il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter* rilasciato secondo i casi dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati a sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

5) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasioni di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra: un certificato, in bollo, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

6) i figli dei mutilati ed invalidi di cui al n. 3) del presente articolo: certificato in bollo del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

7) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio: certificato in bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruisce di pensione;

8) i candidati di cui al n. 2), lettere *h*), *i*), *l*), *m*) ed *n*), del precedente art. 3: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza, in bollo, e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato rilasciata dal prefetto di Roma.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia potranno presentare anche un certificato rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

9) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra: originale o copia autentica del relativo brevetto del documento di concessione;

10) i mutilati ed invalidi civili: certificato rilasciato dall'ufficio del lavoro della provincia di residenza attestante ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale;

11) i mutilati ed invalidi del lavoro: e gli orfani dei caduti sul lavoro: certificato dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, attestante l'iscrizione nel relativo elenco, a sensi dell'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

12) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali: una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo, dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

13) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali: certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

14) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole: stato di famiglia, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

15) i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia di cui al precedente numero 14) di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 8 che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

16) i candidati che siano dipendenti statali di ruolo: copia dello stato di servizio, in bollo, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma primo del precedente art. 8. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del precedent art. 10;

17) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3: certificato, in bollo, rilasciato dall'amministrazione competente, contenente la votazione riportata;

18) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo: certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 8, in bollo, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del precedente art. 10;

19) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili: apposita attestazione in bollo, dell'autorità militare.

Art. 12.

I vincitori del concorso sono nominati vice segretario tecnico in prova, nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto della Direzione generale dell'aviazione civile.

L'amministrazione ha facoltà di conferire agli idonei, oltre i vincitori, i posti che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa e nel limite di un quinto dei posti messi a concorso.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito presso l'ufficio al quale sono stati assegnati, decadono dalla nomina.

Art. 13.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole del consiglio di amministrazione. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto d'impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con esito favorevole il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica indicata nel primo comma dell'articolo precedente. Per essi, il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Art. 14.

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con decreto del Ministro e composta da:

un funzionario della carriera direttiva della Direzione generale dell'aviazione civile, con qualifica di ispettore generale, presidente;

due docenti di materie su cui vertono le prove d'esame, in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, membri;

due funzionari della carriera direttiva della Direzione generale dell'aviazione civile, con qualifica non inferiore ad ispettore principale, membri.

Alla commissione verranno aggregati membri aggiunti per le lingue straniere di cui al successivo art. 15, indicate dai concorrenti nella domanda di ammissione al concorso.

Espleterà le funzioni di segretario della commissione un funzionario del ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva della Direzione generale dell'aviazione civile con qualifica non inferiore a quella di ispettore di seconda classe.

Art. 15.

Le prove di esame verteranno su argomenti del seguente programma:

Prove scritte obbligatorie:

1) svolgimento di un tema a carattere tecnico-professionale;

2) candidati di cui alla lettera *a*) dell'art. 1: problema di matematica, sulla base del programma dell'istituto tecnico per geometri;

candidati di cui alla lettera *b*) dell'art. 1: problema di matematica sulla base del programma dell'istituto tecnico-agrario;

3) candidati di cui alla lettera *a*) dell'art. 1: svolgimento di un tema di costruzioni civili e stradali ed illustrazioni grafiche relative;

candidati di cui alla lettera *b*) dell'art. 1: svolgimento di un tema di costruzioni rurali ed illustrazioni grafiche relative.

Prova scritta facoltativa di lingua straniera consistente nella traduzione, con l'uso del vocabolario, di un brano riguardante argomento professionale dall'italiano in una o più delle seguenti lingue: francese, inglese, spagnola, tedesca.

La prova orale verterà, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte obbligatorie, su:

candidati di cui alla lettera *a*) dell'art. 1:

1) elementi di meccanica applicata alle costruzioni e di costruzioni civili e stradali;

2) elementi di idraulica pratica;

3) materiali da costruzione;

4) elementi di tecnologia delle costruzioni ed impianti di cantieri;

5) elementi di topografia, di estimo e di catasto;

6) stima e contabilità dei lavori;

7) cenni sull'ordinamento della Direzione generale dell'aviazione civile;

8) cenni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato (doveri, diritti, disciplina, ordinamento delle carriere);

9) prova obbligatoria di lingua straniera consistente nella traduzione in italiano e senza l'uso del vocabolario di un brano riguardante argomento tecnico da almeno una lingua straniera scelta fra quelle precitate ed indicata nella domanda di ammissione, nonchè in una breve conversazione diretta ad accertare la capacità del candidato a comprendere ed esprimersi nella lingua stessa;

candidati di cui alla lettera *b*) dell'art. 1:

1) elementi di meccanica applicata alle costruzioni e di costruzioni rurali;

2) elementi di idraulica pratica;

3) materiali da costruzione;

4) elementi di tecnologia delle costruzioni ed impianti di cantieri;

5) elementi di topografia e di estimo;

6) nozioni indicate nei punti 6), 7), 8) e 9) del programma sopraindicato per i candidati di cui alla lettera *a*).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 aprile 1968

*Il Ministro*: SCALFARO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1968*
*Registro n. 9 M.T. e A.C. - Isp. gen. av. civ., foglio n. 32*

*Al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile - Servizio 1° - Ufficio 11 - Personale* - Piazzale degli Archivi - EUR - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . . . . . . nato a . . . . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . . domiciliato in . . . . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a tre posti di vice segretario tecnico in prova, nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto della Direzione generale dell'aviazione civile, fra geometri, periti industriali per l'edilizia e periti agrari.

Comunica di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . . . . . . (solo per coloro che, avendo superato il 32° anno di età alla scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il diploma di . . . . . presso l'istituto . . . . . . . di . . . . . il . . . . ., di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali nel comune di . . . . . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione) e di non aver riportato condanne penali (indicare, in caso contrario, le condanne penali riportate).

Riguardo agli obblighi militari, dichiara . . . . . di aver prestato servizio militare di leva ovvero di essere attualmente in servizio militare presso . . . . . . . ovvero di non aver prestato servizio militare perchè . . .).

Il sottoscritto dichiara di non aver mai prestato servizio alle dipendenze dello Stato (ovvero di aver prestato servizio quale impiegato dello Stato presso . . . . . . . in qualità . . . . . . dal . . . . . . . al . . . . . . e che detto servizio è cessato a motivo di . . . . . .).

Per la prova obbligatoria orale di lingua straniera sceglie la lingua . . . . . . (chiede altresì di sostenerne anche la prova scritta facoltativa, chiede di sostenere la prova scritta e/o orale facoltativa anche nelle seguenti altre lingue . . . . . .).

Il sottoscritto si impegna ad accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo . . . . . . .

Data . . . . . .

Firma . . . . . .

La firma dovrà essere autenticata come prescritto nel bando.

**(5615)**

## MINISTERO DELLA SANITA

**Concorso per esami a dodici posti di veterinario provinciale di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei veterinari provinciali del Ministero della sanità.**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, concernente la revisione dei ruoli organici e delle carriere del personale del Ministero della sanità e dell'Istituto superiore di sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 268, con il quale vengono fissate norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e 3 maggio 1957, n. 686, con cui sono stati, rispettivamente, approvati il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato e le relative norme di esecuzione;

Vista la legge 6 dicembre 1965, n. 1367, con la quale sono state apportate modifiche alla legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Decreta:

Art. 1.

*Posti a concorso*

E' indetto un concorso per esami a dodici posti di veterinario provinciale di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei veterinari provinciali del Ministero della sanità.

Art. 2.

*Requisiti per l'ammissione al concorso*

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

*A*) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

*B*) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32;

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

*a*) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nella Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

*b*) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

*c*) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

*d*) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

*e*) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanamento e non possano farvi ritorno;

*f*) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), per i profughi rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri contemplati dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, e per i profughi ed i rimpatriati dall'Algeria e da altri paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319), per i connazionali rimpatriati dal Marocco (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 1965), per i connazionali rimpatriati da Zanzibar (Tanzania) e dal Sudan (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 luglio 1966), per i connazionali rimpatriati da Giordania, Iraq, Israele, Libano, Nigeria, Repubblica Araba Unita, Repubblica Araba Siriana e dalla penisola Arabica (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967).

Per gli stessi profughi che siano disoccupati il limite massimo di età è protratto ad anni 55.

3) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

*a*) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

*b*) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) inoltre il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possono cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40.

6) per gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso e anche quando si possono cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

7) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

8) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi altoatesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati e invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298).

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Il limite massimo di età è protratto, altresì, a 55 anni per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, per le vedove e gli orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, nonchè per i mutilati e gli invalidi del lavoro, gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

9) la condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati civili di ruolo e per gli operai di ruolo dello Stato;

10) si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

11) si prescinde, altresì, dal limite massimo di età, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, della Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè per i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'arma dei carabinieri e dei Corpi predetti.

*C*) buona condotta;

*D*) godimento dei diritti politici;

*E*) idoneità fisica all'impiego.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

F) laurea in medicina veterinaria;

G) abilitazione all'esercizio professionale.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

*Presentazione delle domande di ammissione*

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità del modello allegato, e firmate dagli aspiranti, dovranno pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione IV - nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di presentazione delle domande è stabilita, in ogni caso, dal timbro datario apposto su di esse da parte del Ministero ricevente.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine dianzi specificato anche se spedite per posta o trasmesse con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo, nonchè di quelle che presentate, eventualmente, nei termini alla amministrazione di appartenenza o ad un Ufficio periferico, siano giunte tardivamente al Ministero, oppure siano giunte in ritardo per fatto imputabile al servizio postale.

I candidati debbono dichiarare nella domanda, oltre il proprio nome e cognome:

1) il luogo e la data di nascita, nonchè in caso abbiano superato il 32° anno, i titoli che diano diritto ad elevazione del limite massimo di età o che consentano di prescindere dal medesimo;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) l'immunità da condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se sia intervenuta l'estinzione della pena ovvero sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) il possesso dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso;

6) il possesso del titolo di studio richiesto, con l'indicazione della data e dell'Università presso la quale è stato conseguito;

7) il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, ovvero del certificato di abilitazione provvisoria, con l'indicazione della data e dell'Università presso cui sono stati, rispettivamente, conseguiti o rilasciati.

I candidati provvisoriamente abilitati all'esercizio professionale che abbiano chiesto ed ottenuto il rilascio del diploma di abilitazione definitiva, previsto dall'art. 8 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, dovranno far menzione di quest'ultimo titolo.

8) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) le lingue estere prescelte, tra quelle indicate nel programma di esame, per la prova obbligatoria e per la eventuale prova facoltativa;

10) i servizi prestati, come impiegati, presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, con esplicita dichiarazione di non essere stati destituti o dispensati, nè di essere decaduti dall'impiego.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito del candidato, il quale ha l'obbligo di comunicare, tempestivamente, al Ministero le eventuali variazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario o in caso di mancata comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento dello indirizzo dichiarato nella domanda, o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Le domande che non contengano la dichiarazione dei requisiti richiesti non possono essere regolarizzate, sicchè saranno esclusi dal concorso i candidati che incorrano in omessa o incompleta dichiarazione del possesso dei necessari requisiti.

L'amministrazione potrà consentire la regolarizzazione delle domande redatte in bollo insufficiente o su carta libera o delle domande nelle quali la firma del candidato non sia stata autenticata o sia stata autenticata da autorità diversa da quella prescritta dal bando entro un termine perentorio di 15 giorni da comunicarsi all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta nonchè le cause di risoluzione degli eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego.

Si riserva, altresì, di sottoporre i vincitori alla visita da un sanitario di sua fiducia, ai fini dell'accertamento del requisito di cui alla lettera *E*) dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

*Commissione di esame*

La commissione esaminatrice del concorso da nominarsi con successivo decreto, sarà composta a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 5.

*Programma e svolgimento delle prove di esame*

Il concorso comprende prove scritte, pratiche ed orali secondo il programma allegato al presente decreto.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e 3 maggio 1957, n. 686.

Tanto le prove scritte quanto quelle pratiche ed orali avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà data comunicazione della data e della sede dello svolgimento delle prove scritte, di quelle pratiche e di quelle orali nei termini stabiliti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica, 10 gennaio 1957, n. 3, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I candidati, a pena di esclusione, dovranno presentarsi agli esami muniti di un documento di riconoscimento valido.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 6.

*Valutazione delle prove di esame*

Sono ammessi alle prove pratiche ed orali i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Le prove pratiche e la prova orale non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva è stabilita sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, la media dei voti riportati nelle prove pratiche e il voto ottenuto in quella orale.

Alla votazione predetta sarà, inoltre, aggiunto un ventesimo del punteggio ottenuto in ciascuna prova facoltativa nel cui esperimento di esame il candidato abbia riportato almeno sette decimi nella prova scritta e sei decimi nella prova orale.

Art. 7.

*Presentazione dei documenti*

I candidati che abbiano superato tutte le prove e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina dovranno far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - divisione IV - entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare il possesso dei titoli stessi.

I titoli di precedenza o preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine

utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purchè possano essere documentati entro il termine indicato nel comma precedente.

I candidati dichiarati vincitori dovranno far pervenire all'indirizzo predetto, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in bollo, unitamente ad un elenco in duplice copia dei documenti stessi; copia di tale elenco sarà restituita per ricevuta ad avvenuto riscontro della documentazione prodotta;

*a*) diploma originale o copia notarile autenticata del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2 per l'ammissione al concorso.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma orginale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale, è ammessa la presentazione del relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure di un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

*b*) diploma di abilitazione all'esercizio professionale ovvero certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio medesimo, in originale o copia autenticata da notaio.

I concorrenti che abbiano ottenuto, in sostituzione del certificato di abilitazione provvisoria, il diploma di abilitazione definitiva, dovranno esibire, in originale o copia autenticata da notaio, quest'ultimo titolo.

*c*) estratto dell'atto di nascita.

Se l'aspirante è nato all'estero e la trascrizione dell'atto di nascita nei registri dello stato civile di un comune italiano non è ancora avvenuta deve essere presentato un certificato della autorità consolare.

Ove l'atto sia redatto in lingua straniera, deve essere accompagnato da una traduzione in italiano certificata conforme al testo straniero dell'autorità diplomatica o consolare italiana nel paese in cui il documento è stato rilasciato ovvero da un traduttore ufficiale.

Le firme sugli atti formati all'estero, redatti o vistati dai rappresentanti diplomatici o consolari italiani all'estero, debbono essere legalizzate dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età dovranno produrre i documenti atti a comprovare il diritto allo aumento del limite massimo di età, salvo che non vi abbiano già provveduto nel presentare i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina

*d*) certificato di cittadinanza italiana;

*e*) certificato di godimento dei diritti politici;

*f*) certificato generale del casellario giudiziale.

Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

*g*) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale dovrà risultare che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Nel certificato dovrà essere precisato che si è provveduto all'accertamento sierologico del sangue per la lue, prescritto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, che, all'uopo, deve essere eseguito presso istituti o laboratori autorizzati.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra e assimilati, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che questi non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro.

*h*) documento militare: copia aggiornata dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, secondo che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio, previsti dalle vigenti disposizioni, nonchè i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi).

Gli ufficiali della marina militare, i sottufficiali e il personale del corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, devono presentare, rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva debbono presentare un certificato di esito di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva; per gli appartenenti alla leva del mare, il certificato di esito di leva deve essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva, devono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito dell'Amministrazione a produrre la prescritta documentazione:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico.

I personale statale di ruolo e dei ruoli aggiunti deve presentare, nel termine sopra specificato, soltanto i seguenti documenti, rimanendo esonerato dalla presentazione degli altri:

1) copia integrale dello stato matricolare, rilasciata dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della comunicazione;

2) titolo di studio;

3) diploma di abilitazione all'esercizio professionale;

4) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva, di rafferma, in carriera continuativa e quelli che appartengono a Corpi armati dello Stato, possono presentare i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) diploma di abilitazione all'esercizio professionale;

3) estratto dell'atto di nascita;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato di povertà sugli atti rilasciati in esenzione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per prendere parte a concorsi banditi dall'amministrazione della sanità o da altre amministrazioni.

Tuttavia, i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentanti ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, le autorità che li hanno rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempre che idonei a documentare le posizioni da attestare.

La mancata presentazione di un documento, nel termine prescritto dal presente bando, comporta l'esclusione del concorrente.

### Art. 8.

*Graduatoria del concorso*

Espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria di merito, con il punteggio conseguito da ciascun candidato.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero; di tale pubblicazione si darà notizia, mediante avviso, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

### Art. 9.
*Nomina dei vincitori*

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 7 i documenti di rito, conseguiranno la nomina in prova, con la qualifica di veterinario provinciale di 3ª classe.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo essi avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenza. Ai vincitori del concorso che provengono dalla stessa o da diversa amministrazione e che siano provvisti di stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica è attribuito un assegno personale, utile a pensione, pari alla differenza fra lo stipendio già goduto e il nuovo, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per la progressione di carriera, anche semplicemente economica.

A coloro tra i vincitori che provengano dal personale non di ruolo competerà il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Compiuto il periodo di prova, i veterinari provinciali di 3ª classe in prova conseguiranno la nomina in ruolo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con decreto motivato.

In tal caso spetterà all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, quindi, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 marzo 1968

*Il Ministro*: MARIOTTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1968*
*Registro n. 6, foglio n. 86*

---

## PROGRAMMA D'ESAME

L'esame consterà di tre prove scritte, di tre prove pratiche e di una orale.

PROVE SCRITTE

1ª *Prova*:

Etiologia, epizoologia, patogenesi, sintomatologia, lesioni anatomo-patologiche, diagnosi differenziale e sperimentale, terapia, profilassi e polizia veterinaria delle seguenti malattie trasmissibili degli animali: afta epizootica, peste bovina, pleuro polmonite essudativa contagiosa dei bovini, peste suina, rabbia, affezioni influenzali degli equini, tubercolosi bovina, brucellosi, mastite catarrale contagiosa dei bovini, carbonchio ematico, carbonchio sintomatico, gastroenterotossiemie, salmonellosi, malrossino, morva, morbo coitale maligno, tricomoniassi, distomatosi e strongilosi dei ruminanti, malattie del pollame (pseudo peste, malattia respiratoria cronica, bronchite infettiva, corizza contagiosa, laringo tracheite infettiva, colera aviarie, pullorosi). Sterilità dei bovini da cause infettive.

2ª *Prova*:

Ispezione degli alimenti di origine animale e zootecnica:

*a*) ispezione delle carni fresche e preparate e dei prodotti della pesca. Macelli pubblici e privati, mercati di bestiame, delle carni, del pesce. Controllo sanitario della produzione del latte;

*b*) igiene zootecnica;

*c*) alimentazione del bestiame;

*d*) produzione zootecnica;

*e*) scelta dei riproduttori e metodi di produzione in zootecnica;

*f*) fecondazione artificiale degli animali nei riguardi sanitari e zootecnici;

3ª *Prova*:

Lingue estere:

Traduzione dall'italiano in una delle seguenti lingue: francese, inglese, tedesco e spagnolo, a scelta del candidato, per la cui esecuzione è ammesso l'uso del vocabolario. Il candidato può inoltre, chiedere di sostenere una prova facoltativa di lingue sempre scelta tra le quattro summenzionate, ma diversa da quella scelta per la prova obbligatoria.

PROVE PRATICHE

1ª *Prova*:

Prova di laboratorio, consistente nella diagnosi delle principali malattie trasmissibili degli animali.

2ª *Prova*:

Ispezioni delle carni fresche e preparate e degli altri alimenti di origine animale.

3ª *Prova*:

Accertamento clinico su animale infetto e sospetto di malattie trasmissibili.

PROVA ORALE

*a*) etiologia, epizoologia, patogenesi, sintomatologia, lesioni anatomopatologiche, diagnosi differenziale e sperimentale, terapia, profilassi e polizia veterinaria delle malattie trasmissibili degli animali, previste dal vigente regolamento di polizia veterinaria;

*b*) disinfezione e disinfestazione;

*c*) ispezione delle carni fresche e preparate e degli alimenti di origine animale;

*d*) zootecnica, limitatamente agli argomenti indicati nella seconda prova scritta;

*e*) ordinamento sanitario e amministrativo dello Stato, legislazione veterinaria;

*f*) lingua estera obbligatoria ed eventuale altra lingua facoltativa (lettura e traduzione a vista).

*Il Ministro*: MARIOTTI

---

Schema di domanda

*Al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione IV* — ROMA

Il sottoscritto (nome e cognome) . . . . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . . . . residente in . . . . . . . (provincia di . . . . .) chiede di essere ammesso al concorso per esami a dodici posti di veterinario provinciale di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei veterinari provinciali del Ministero della sanità.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè . . . . . . ovvero: ha diritto all'esenzione da limite di età perchè . . . . . . . . (solo per coloro che abbiano superato il 32° anno di età);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . . ovvero: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . . . .;

4) non ha riportato condanne penali; ovvero: ha riportato le seguenti condanne penali . . . . . . (da indicare ache se sia intervenuta l'estinzione della pena oppure sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) è in possesso del diploma di laurea in medicina veterinaria, conseguito presso l'Università di . . . . . . in data . . . . . .;

6) è in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale (o del certificato di abilitazione provvisoria), conseguito (o rilasciato) in data . . . . . . . . presso l'Università di (o dall'Università di) . . . . .,

7) è in possesso dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso;

8) per quanto riguarda gli obblighi militari (limitatamente agli uomini) la sua posizione è la seguente: . . . . .;

9) non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni; ovvero: ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche

amministrazioni . in qualità di . . . . ed ha cessato da tale tervizio per i seguenti motivi: . ovvero: presta servizio presso la seguente pubblica amministrazione . . . in qualità di . .;

10) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, nè è stato dichiarato decaduto dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (tale dichiarazione deve essere apposta anche se l'aspirante non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni);

11) per la prova obbligatoria di lingua straniera, sceglie la lingua . . . e per quella facoltativa la lingua .

12) desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso in parola al seguente indirizzo . . . . . .

Data . . . . . .

Firma . . . . . .

---

*N. B.* — Il Ministero della sanità non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. Eventuali variazioni di indirizzo debbono essere comunicate tempestivamente. mente.

La firma deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme prevista dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

**(5341)**

---

**Concorso per esami a due posti di veterinario provinciale di 3ª classe nel ruolo della carriera direttiva dei veterinari provinciali del Ministero della sanità, riservato agli assistenti universitari ordinari.**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e 3 maggio 1957, n. 686, con cui sono stati rispettivamente, approvati il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato e le relative norme di esecuzione;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione e autenticazione delle firme;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349, contenente norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, concernente l'applicazione dell'art. 7 della legge 18 marzo 1958, n. 349;

Considerato che, in base alle disponibilità di organico, alla data del 30 novembre 1967, nella qualifica iniziale del ruolo della carriera direttiva dei veterinari provinciali, può essere bandito un concorso per esami a due posti di veterinario provinciale di 3ª classe, riservato agli assistenti universitari ordinari;

Decreta:

Art. 1.

*Posti a concorso*

E' indetto un concorso per esami a due posti di veterinario provinciale di 3ª classe, nel ruolo della carriera direttiva dei veterinari provinciali del Ministero della sanità, riservato agli assistenti universitari ordinari, di cui alla legge 18 marzo 1958, n. 349.

Art. 2.

*Requisiti per l'ammissione*

Per l'ammissione al concorso occorre che gli aspiranti:

*a*) siano in possesso della laurea in medicina veterinaria e dell'abilitazione all'esercizio professionale;

*b*) siano stati nominati assistenti universitari ordinari in malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria, ovvero in igiene zootecnica in seguito a concorso;

*c*) abbiano almeno cinque anni di effettivo e lodevole servizio quali assistenti di ruolo;

*d*) abbiano l'idoneità fisica all'impiego.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite di età.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre i vincitori a visita medica di controllo.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta, con decreto motivato, dal Ministro.

Art. 3.

*Presentazione delle domande di ammissione*

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità del modello allegato, debbono pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione IV, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a calendario apposto dal Ministero.

Non si terrà conto delle domande che risultino pervenute dopo il termine sopraindicato anche se spedite per posta o trasmesse con qualsiasi altro mezzo entro il termine suddetto.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda, a pena di esclusione dal concorso:

*a*) il nome e cognome;

*b*) la data e il luogo di nascita;

*c*) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina veterinaria, indicando l'Università che lo ha rilasciato e la data in cui è stato conseguito;

*d*) di essere in possesso del diploma di abilitazione allo esercizio professionale, indicando l'Università che lo ha rilasciato e la data in cui è stato conseguito;

*e*) di essere assistente universitario ordinario in malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria, ovvero in zootecnica da oltre cinque anni, per effetto di nomina in seguito a concorso, indicando gli estremi del provvedimento.

*f*) le lingue estere prescelte, tra quelle indicate nel programma di esame per la prova obbligatoria e per le eventuali prove facoltative.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito dei candidati, i quali hanno l'obbligo di comunicare al Ministero, tempestivamente, le eventuali variazioni del recapito stesso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario, in caso di dispersioni di comunicazioni, dipendenti da inesatta oppure mancata o tardiva comunicazione delle variazioni dell'indirizzo indicato nella domanda, ovvero in caso di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della amministrazione stessa.

La firma dei candidati, apposta in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Tale autenticazione può essere sostituita dal visto del rettore dell'Università presso la quale l'aspirante presta servizio.

Potrà essere concesso un ulteriore breve termine perentorio per la regolarizzazione formale della domanda, nonchè dei documenti non regolari.

Art. 4.

*Commissione d'esame*

La commissione esaminatrice, composta ai sensi delle disposizioni in vigore, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 5.

*Programma e svolgimento delle prove di esame.*

Il concorso comprende tre prove pratiche ed un colloquio, secondo il programma allegato al presente decreto.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e 3 maggio 1957, n. 686.

Tanto le prove pratiche quanto il colloquio avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà data comunicazione della data e della sede di svolgimento delle prove pratiche e del colloquio nel

termini stabiliti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di un documento di riconoscimento valido.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 6.

*Valutazione delle prove d'esame*

Per le prove pratiche e per il colloquio la commissione assegnerà un unico voto. L'esame non si intenderà superato se detto voto non raggiungerà almeno i sette decimi.

Al voto predetto sarà, inoltre, aggiunto un ventesimo del punteggio ottenuto in ciascuna prova facoltativa nel cui esperimento di esame il candidato abbia riportato almeno sette decimi.

Art. 7.

*Presentazione dei documenti*

I candidati che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, dovranno far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione IV, nel termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti, per dimostrare il possesso dei titoli stessi, redatti nella forma prevista dalle vigenti disposizioni.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, fissato nel precedente art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire all'ufficio di cui sopra, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti in bollo, unitamente ad un elenco in duplice copia dei documenti stessi; copia di tale elenco sarà restituita per ricevuta ad avvenuto riscontro della documentazione prodotta:

1) copia dello stato matricolare rilasciata dal Ministero della pubblica istruzione;

2) certificato del rettore, attestante che il candidato ha prestato almeno cinque anni di effettivo e lodevole servizio quale assistente universitario ordinario in malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria, ovvero in igiene zootecnica;

3) titolo di studio: diploma di laurea in medicina veterinaria e diploma di abilitazione all'esercizio professionale, in originale o copia autenticata da notaio;

4) certificato medico, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione.

I documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) debbono essere di data non anteriore a tre mesi dal ricevimento della richiesta dei documenti stessi.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati per prendere parte a concorsi banditi dall'amministrazione della sanità ovvero da altre amministrazioni.

Art. 8.

*Graduatoria del concorso*

La graduatoria dei candidati che avranno superato l'esame, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale previsti dalle disposizioni in vigore, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego.

Essa sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità. Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, nonchè degli articoli 53, 54 e 55 della legge 12 marzo 1958, n. 265, e dell'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 467.

Art. 9.

*Nomina dei vincitori*

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di veterinari provinciali di 3ª classe nel ruolo della carriera direttiva dei veterinari provinciali del Ministero della sanità, con decorrenza prevista dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, citato nelle premesse.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, saranno corrisposti il trattamento economico iniziale della carriera oltre le altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonchè il rimborso delle spese per raggiungere la destinazione loro assegnata.

A coloro i quali siano provvisti di uno stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 marzo 1968

*Il Ministro*: MARIOTTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1968*
*Registro n. 6 Sanità, foglio n. 85.*

---

PROGRAMMA D'ESAME

PROVE PRATICHE

1) prova di laboratorio, consistente nella diagnosi delle principali malattie trasmissibili degli animali;

2) ispezione delle carni fresche o preparate e degli altri alimenti di origine animale;

3) accertamento clinico su animale infetto o sospetto di malattie trasmissibili.

COLLOQUIO

*a*) etiologia, epizoologia, patogenesi, sintomatologia, lesioni anatomopatologiche, diagnosi, differenziale e sperimentale, terapia, profilassi e polizia veterinaria delle malattie trasmissibili degli animali, previste dal vigente regolamento di polizia veterinaria;

*b*) disinfezione e disinfestazione;

*c*) ispezioni delle carni fresche e preparate e degli altri alimenti di origine animale;

*d*) zootecnica: igiene zootecnica, alimentazione del bestiame, produzioni zootecniche; scelta dei riproduttori e metodi di riproduzione in zootecnica; fecondazione artificiale degli animali nei riguardi sanitari e zootecnici;

*e*) ordinamento amministrativo e sanitario dello Stato; legislazione veterinaria;

*f*) lingua estera obbligatoria ed eventuale lingua facoltativa: francese, inglese, tedesco e spagnolo.

Roma, addì 25 marzo 1968

*Il Ministro*: MARIOTTI

---

Scheda della domanda

*Al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione IV* - ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome) . . . . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . . . . ) il . . . . . . . residente in . . . . . . (provincia di . . . . .) in via . . . . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a due posti di veterinario provinciale di 3ª classe riservato agli assistenti universitari di ruolo di Università o di Istituti di istruzione universitaria.

A tal fine il sottoscritto dichiara:

*a*) di aver conseguito la laurea in medicina veterinaria in data . . . presso l'Università di . . . . . ;

*b*) di essere in possesso del diploma di abilitazione allo esercizio professionale conseguito in data . . . . presso l'Università di . . . . . . . . . .

c) di essere assistente universitario ordinario in malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria, ovvero in igiene zootecnica, da oltre cinque anni per effetto di nomina in seguito a concorso, ai sensi del provvedimento in data. . . . . ;

d) di scegliere per la prova obbligatoria di lingua straniera la lingua e per quella facoltativa la lingua . . . .

Data . . .

Firma

Indirizzo presso cui si desidera vengano inviate le comunicazioni impegnandosi a comunicare le eventuali successive variazioni e riconoscendo che il Ministero della sanità non assume responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

**(5342)**

---

**Concorso per esami a ventotto posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa.**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, concernente la revisione dei ruoli organici e delle carriere del personale del Ministero della sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 268, con il quale vengono fissate norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, con cui sono stati, rispettivamente, approvati il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato e le relative norme di esecuzione;

Vista la legge 6 dicembre 1965, n. 1367, con la quale sono state approvate modifiche alla legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Decreta:

Art. 1.

*Posti a concorso*

E indetto un concorso per esami a ventotto posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Art. 2.

*Requisiti per l'ammissione*

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32;

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categori assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanamento e non possano farvi ritorno;

f) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpiti dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), per i profughi rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri contemplati dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, e per i profughi ed i rimpatriati dall'Algeria e da altri paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319), per i connazionali rimpatriati dal Marocco (decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 1965), per i connazionali rimpatriati da Zanzibar (Tanzania) e dal Sudan (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 luglio 1966) per i connazionali rimpatriati da Giordania, Iraq, Israele, Libano, Nigeria, Repubblica Araba Unita, Repubblica Araba Siriana e dalla Penisola Arabica (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967).

Per gli stessi profughi che siano disoccupati il limite massimo di età è protratto ad anni 55.

3) Il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per meriti di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai nn. 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni.

4) inoltre il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possono cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40.

6) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

7) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298).

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla nona e decima categoria di pensione ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Il limite massimo di età è protratto altresì a 55 anni per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, per le vedove e gli orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, nonchè per i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

8) la condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati civili di ruolo e per operai di ruolo dello Stato;

9) si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

10) *si prescinde, altresì, dal limite massimo di età, ai sensi* della legge 26 marzo 1965, n. 229, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè per i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti;

*c*) buona condotta;

*d*) godimento dei diritti politici;

*e*) idoneità fisica all'impiego.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

*f*) laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze sociali e politiche o in economia e commercio o altra laurea equipollente.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati delle carriere di concetto che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto ed *abbiano il diploma di istituto di istruzione* secondaria di secondo grado.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano decaduti dall'impiego medesimo per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

*Presentazione delle domande di ammissione*

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità del modello allegato, e firmate dagli aspiranti, dovranno pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione IV, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di presentazione delle domande è stabilita, in ogni caso, dal timbro-datario apposto su di esse da parte del Ministero ricevente.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine dianzi specificato anche se spedite per posta o trasmesse con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo, nonchè di quelle che, presentate, eventualmente, nei termini all'Amministrazione di appartenenza o ad un ufficio periferico siano giunte tardivamente al Ministero, oppure siano giunte in ritardo per fatto imputabile al servizio postale.

I candidati debbono dichiarare nella domanda, oltre il proprio nome e cognome:

1) *il luogo e la data di nascita, nonchè in caso abbiano* superato il 32° anno i titoli che diano diritto ad elevazione del limite massimo di età o che consentano di prescindere dal medesimo;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) *il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali*, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

I candidati che non abbiano raggiunto la maggiore età debbono dichiarare se siano incorsi o meno in alcune delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici;

4) l'immunità da condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se sia intervenuta l'estinzione della pena ovvero sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio *della non menzione della condanna nel certificato del casellario* giudiziale);

5) il possesso dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso;

6) il titolo di studio posseduto, l'università che lo ha rilasciato *e l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;*

7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi prestati, come impiegati, presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, con esplicita dichiarazione di non *essere stati destituiti o dispensati, nè di essere decaduti dal*-l'impiego;

9) le prove facoltative prescelte fra quelle indicate nel programma di esame;

La domanda dovrà, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito del candidato, il quale ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Ministero le eventuali variazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario o in caso di mancata comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo dichiarato nella domanda o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della amministrazione stessa.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Le domande che non contengano la dichiarazione dei requisiti richiesti non possono essere regolarizzate, sicchè saranno esclusi dal concorso i candidati che incorrano in omessa o incompleta dichiarazione del possesso dei necessari requisiti.

L'amministrazione potrà consentire la regolarizzazione delle domande redatte in bollo insufficiente o su carta libera e delle domande nelle quali la firma del candidato non sia stata autenticata o sia stata autenticata da autorità diversa da quella prescritta dal bando entro il termine perentorio di giorni 5, da comunicarsi all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

L'amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, nonchè le cause di risoluzione degli eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego.

Si riserva, altresì, di sottoporre i vincitori alla visita di un sanitario di sua fiducia, ai fini dell'accertamento del requisito di cui alla lettera *E*) dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

*Commissione di esame*

La commissione esaminatrice del concorso da nominarsi con successivo decreto, sarà composta a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 5.

*Programma e svolgimento delle prove di esame*

Il concorso comprende tre prove scritte ed una prova orale nonchè eventuali prove facoltative, secondo il programma allegato al presente decreto.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Tanto le prove scritte quanto quelle orali avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà data comunicazione della data e della sede dello svolgimento delle prove scritte e di quelle orali nei termini stabiliti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I candidati, a pena di esclusione, dovranno presentarsi agli esami muniti di un documento di riconoscimento valido.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 6.

*Valutazione delle prove di esame*

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto ottenuto nella prova orale.

Alla votazione predetta sarà, inoltre, aggiunto un ventesimo del punteggio ottenuto in ciascuna prova facoltativa, nel cui esperimento di esame il candidato abbia riportato la votazione di almeno sei decimi.

Art. 7.

*Presentazione dei documenti*

I candidati che abbiano superato tutte le prove e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina debbono far pervenire al Ministero della sanità Direzione generale degli affari amministrativi e del personale Divisione IV, entro il termine perentorio di giorni 15 dal ricevimento della apposita comunicazione i documenti prescritti per dimostrare il possesso di tali titoli.

I titoli di precedenza o preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purchè possano essere documentati entro il termine indicato nel comma precedente.

I candidati dichiarati vincitori dovranno far pervenire allo indirizzo predetto, entro il termine perentorio di trenta gioni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in bollo, unitamente ad un elenco in duplice copia dei documenti stessi; copia di tale elenco sarà restituita per ricevuta ad avvenuto riscontro della documentazione prodotta:

1) diploma originale o copia notarile autenticata di uno dei titoli di studio prescritti dal precedente art. 2 per l'ammissione al concorso.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale, è ammessa la presentazione del relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure di un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

2) estratto dell'atto di nascita.

Se l'aspirante è nato all'estero e la trascrizione dell'atto di nascita nei registri dello stato civile di un comune italiano non è ancora avvenuta deve essere presentato un certificato della autorità consolare.

Ove l'atto sia redatto in lingua straniera, deve essere accompagnato da una traduzione in italiano certificata conforme al testo straniero dell'autorità diplomatica o consolare italiana nel paese in cui il documento è stato rilasciato ovvero da un traduttore ufficiale.

Le firme sugli atti formati all'estero, redatti o vistati dai rappresentanti diplomatici o consolari italiani all'estero, debbono essere legalizzate dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età dovranno produrre i documenti atti a comprovare il diritto all'aumento del limite massimo di età, salvo che non abbiano già provveduto nel presentare i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato di godimento dei diritti politici;

Per i minori di anni 21, il certificato, la cui esibizione è, in ogni caso, obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici.

5) certificato generale del casellario giudiziale.

Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

6) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale dovrà risultare che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Nel certificato dovrà essere precisato che si è provveduto all'accertamento sierologico del sangue per la lue — prescritto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837 — che, all'uopo, deve essere eseguito presso istituti o laboratori autorizzati.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione che la imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra e assimilati, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che questi non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro.

7) documento militare: copia aggiornata dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, secondo che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio, previsti dalle vigenti disposizioni) nonchè i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento in sede di selezione attitudinale o durante la presentazione del servizio alle armi).

Gli ufficiali della Marina militare, i sottufficiali e il personale del Corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, devono presentare, rispettivamente, un estratto matricolato o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva debbono presentare un certificato di esito di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva; per gli appartenenti alla leva del mare, il certificato di esito di leva deve essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva, devono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito dell'amministrazione a produrre la prescritta documentazione:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

Il personale statale di ruolo e dei ruoli aggiunti deve presentare, nel termine sopra specificato, soltanto i seguenti documenti, rimanendo esonerato dalla presentazione degli altri:

1) copia integrale dello stato matricolare, rilasciata dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della comunicazione;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva, in rafferma, in carriera continuativa e quelli che appartengono ai Corpi armati dello Stato, possono presentare i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è sato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato di povertà sugli atti rilasciati in esenzione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per prendere parte a concorsi banditi dall'Amministrazione della sanità o da altre amministrazioni.

Tuttavia, i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, le autorità che li hanno rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempre che idonei a documentare le posizioni da attestare.

La mancata presentazione di un documento, nel termine prescritto dal presente bando, comporta l'esclusione del concorrente.

Art. 8.

*Graduatoria del concorso*

Espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria di merito, con il punteggio conseguito da ciascun candidato.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero; di tale pubblicazione si darà notizia, mediante avviso, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

*Nomina dei vincitori*

I vincitori del concorso, che avranno presentato nel termine di cui all'art. 7 i documenti di rito, conseguiranno la nomina in prova, con la qualifica di consigliere di 3ª classe.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo essi avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza. Ai vincitori del concorso che provengono dalla stessa o da diversa amministrazione e che siano provvisti di stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica è attribuito un assegno personale, utile a pensione, pari alla differenza fra lo stipendio già goduto e il nuovo salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per la progressione di carriera, anche semplicemente economica.

A coloro tra i vincitori che provengono dal personale non di ruolo competerà il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Compiuto il periodo di prova, i consiglieri di 3ª classe in prova conseguiranno la nomina in ruolo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con decreto motivato.

In tal caso spetterà all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo ai periodi di prova.

I vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente della stessa o di altra amministrazione presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso, sono esonerati dal periodo di prova.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, quindi, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 marzo 1968

*Il Ministro*: MARIOTTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 16 *maggio* 1968
*Registro n.* 6, *foglio n.* 96

---

PROGRAMMA DI ESEAME

PROVE SCRITTE

1) Diritto civile;
2) Diritto amministrativo e costituzionale;
3) Leggi e regolamenti concernenti le materie di competenza dell'amministrazione della sanità.

PROVA ORALE

*a*) Le materie delle prove scritte;
*b*) Elementi di diritto e procedura penale;
*c*) Nozioni di procedura civile;
*d*) Elementi di economia politica e scienza delle finanze;
*c*) Leggi e regolamenti per l'amministrazione del pati monio e per la contabilità generale dello Stato.

PROVE ORALI FACOLTATIVE

*a*) Lingua estera: lettura e traduzione a vista di un brano da una delle seguenti lingue: francese, inglese, tedesco e spagnolo;
*b*) Statistica (nozioni).

*Il Ministro*: MARIOTTI

---

(*Schema di domanda*)

*Al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione IV* - ROMA

Il sottoscritto (nome e cognome) . . . . . . . . . . nato a . . . . . (prov. di . . . .) il . . . . . residente in . . . . (prov. di . . . . .) chiede di essere ammesso al concorso per esami a ventotto posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perché . . . . ovvero: ha diritto all'esenzione del limite di età perché . . . . (solo per cloro che abbiano superato il 32° anno di età);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . ovvero: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . . . . . . . .;

4) non ha riportato condanne penali; ovvero: ha riportato le seguenti condanne penali: . . . . . . (da indicare anche se sia intervenuta l'estinzione della pena oppure sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) è in possesso del diploma di laurea in . . . ., conseguito presso l'Università di . . . . . . in data . . . . . . .;

6) è in possesso dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso;

7) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente: . . . . . . . .;

8) non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni; ovvero: ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . . in qualità di . . . . ed ha cessato da tale servizio per i seguenti motivi: . . . . . . . . . . . . ovvero: presta servizio presso la seguente pubblica amministrazione . . . . . . . . . in qualità di . . . . . .;

9) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni né è stato dichiarato decaduto dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (tale dichiarazione deve essere apposta anche se l'aspirante non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni);

10) chiede di sostenere le prove facoltative di lingua straniera . . . . . . . . e di statistica;

11) Desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso in parola al seguente indirizzo.

Data . . . . . . . .

Fima . . . . . . . . . .

---

*N. B.*: Il Ministero della sanità non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. Eventuali variazioni di indirizzo debbono essere comunicate tempestivamente.

La firma deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firma prevista dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

**(5343)**

---

**Concorso per esami a tre posti di chimico di 2ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei chimici**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, concernente la revisione dei ruoli organici e delle carriere del personale del Ministero della sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 268, con il quale vengono fissate norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e 3 maggio 1957, n. 686, con cui sono stati, rispettivamente, approvati il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato e le relative norme di esecuzione;

Vista la legge 6 dicembre 1965, n. 1367, con la quale sono state approvate modifiche alla legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Decreta:

Art. 1.

*Posti a concorso*

E' indetto un concorso per esami a tre posti di chimico di 2ª classe in prova, nel ruolo della carriera direttiva dei chimici del Ministero della sanità.

Art. 2.

*Requisiti per l'ammissione*

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

*a)* cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

*b)* età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32;

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

*a)* per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

*b)* per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

*c)* per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

*d)* per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

*e)* per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanamento e non possano farvi ritorno;

*f)* per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato Italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpiti dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), per i profughi rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri contemplati dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, e per i profughi ed i rimpatriati dall'Algeria e da altri paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319), per i connazionali rimpatriati dal Marocco (decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 1965), per i connazionali rimpatriati da Zanzibar (Tanzania) e dal Sudan (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 luglio 1966) per i connazionali rimpatriati da Giordania, Iraq, Israele, Libano, Nigeria, Repubblica Araba Unita, Repubblica Araba Siriana e dalla Penisola Arabica (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967).

Per gli stessi profughi che siano disoccupati il limite massimo di età è protratto ad anni 55;

3) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

*a)* per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per meriti di guerra;

*b)* per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai nn 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) inoltre il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possono cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

7) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298).

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla nona e decima categoria di pensione ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Il limite massimo di età è protranno altresì a 55 anni per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, per le vedove e gli orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, nonchè per i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

8) la condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati civili di ruolo e per gli operai di ruolo dello Stato;

9) si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

10) si prescinde, altresì, dal limite massimo di età, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè per i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti;

*c)* buona condotta;

*d)* godimento dei diritti politici;

*e)* idoneità fisica all'impiego.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

*f)* laurea in chimica o in chimica industriale.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, oppure siano decaduti dall'impiego medesimo per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

*Presentazione delle domande di ammissione*

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità del modello allegato, e firmate dagli aspiranti, dovranno pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione IV, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di presentazione delle domande è stabilita, in ogni caso, dal timbro-datario apposto su di esse da parte del Ministero ricevente.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine dianzi specificato anche se spedite per posta o trasmesse con qualsiasi altro mezzo, entro il termine medesimo, nonchè di quelle che, presentate, eventualmente, nei termini all'Amministrazione di appartenenza o ad un ufficio periferico siano giunte tardivamente al Ministero, oppure siano giunte in ritardo per fatto imputabile al servizio postale.

I candidati debbono dichiarare nella domanda, oltre il proprio nome e cognome:

1) la data e il luogo di nascita, nonchè, in caso abbiano superato il 32° anno, i titoli che diano diritto ad elevazione del limite massimo di età o che consentano di prescindere dal medesimo;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

I candidati che non abbiano raggiunto la maggiore età debbono dichiarare se siano incorsi o meno in alcune delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici;

4) l'immunità da condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se sia intervenuta l'estinzione della pena ovvero sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) titolo di studio posseduto, università che lo ha rilasciato e l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;

6) il possesso dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi prestati, come impiegati, presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, con esplicita dichiarazione di non essere stati destituiti o dispensati nè di essere decaduti dall'impiego;

9) le lingue estere prescelte tra quelle indicate nel programma di esame, per la prova obbligatoria e per la eventuale prova facoltativa.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito del candidato, il quale ha l'obbligo di comunicarne tempestivamente al Ministero le eventuali variazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario o in caso di mancata comunicazione dipendente da insatta indicazione del recapito o da avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo dichiarato nella domanda o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della amministrazione stessa.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Le domande che non contengano la dichiarazione dei requisiti richiesti non possono essere regolarizzate, sicchè saranno esclusi dal concorso i candidati che incorrano in omessa o incompleta dichiarazione del possesso dei necessari requisiti.

L'amministrazione potrà consentire la regolarizzazione delle domande redatte in bollo insufficiente o su carta libera e delle domande nelle quali la firma del candidato non sia stata autenticata o sia stata autenticata da autorità diversa da quella prescritta dal bando entro il termine perentorio di giorni 5, da comunicarsi all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

L'amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, nonchè le cause di risoluzione degli eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego.

Art. 4.

*Commissione di esame*

La commissione esaminatrice del concorso da nominarsi con successivo decreto, sarà composta a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 5.

*Programma e svolgimento delle prove di esame*

Il concorso comprende prove scritte, pratiche ed orali nonchè eventuali prove facoltative, secondo il programma allegato al presente decreto.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Tanto le prove scritte quanto quelle pratiche ed orali avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà data comunicazione della data e della sede dello svolgimento delle prove scritte, di quelle pratiche e di quelle orali nei termini stabiliti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I candidati, a pena di esclusione, dovranno presentarsi agli esami muniti di un documento di ricònoscimento valido.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 6.

*Valutazione delle prove di esame*

Sono ammessi alle prove pratiche ed orali i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Le prove pratiche e la prova orale non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva è stabilita sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, la media dei voti riportati nelle prove pratiche e il voto ottenuto in quella orale.

Alla votazione predetta sarà, inoltre, aggiunto un ventesimo nel punteggio ottenuto in ciascuna prova facoltativa nel cui esperimento di esame il candidato abbia riportato almeno sette decimi nelle prove scritte e sei decimi nella prova orale.

Art. 7.

*Presentazione dei documenti*

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina dovranno far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione IV, entro il termine perentorio di giorni 15 dal ricevimento della apposita comunicazione i documenti prescritti per dimostrare il possesso di tali titoli.

I titoli di precedenza o preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purchè siano documentati entro il termine indicato nel comma precedente .

I candidati dichiarati vincitori dovranno far pervenire allo indirizzo predetto, entro il termine perentorio di trenta giorni, dal ricevimento dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in bollo, unitamente ad un elenco in duplice copia dei documenti stessi; copia di tale elenco sarà restituito per ricevuta ad avvenuto riscontro della documentazione prodotta:

1) diploma originale o copia autenticata di uno dei titoli di studio prescritti dal precedente art. 2 per l'ammissione al concorso.

Quando il diploma di laurea non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma rilasciato dalla competente università, contenente la espressa dichiarazione di essere quello sostitutivo del diploma originale, in attesa della compilazione di quest'ultimo. In caso di smarrimento o di distruzione del diploma originale, è ammessa la presentazione del relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

2) estratto dell'atto di nascita.

Se il candidato è nato all'estero e la trascrizione dell'atto di nascita nei registri dello stato civile di un comune italiano non è ancora avvenuta deve essere presentato un certificato della autorità consolare.

Ove l'atto sia redatto in lingua straniera, deve essere accompagnato da una traduzione italiana certificata conforme al testo straniero dell'autorità diplomatica o consolare italiana del paese in cui il documento è stato rilasciato ovvero da un traduttore ufficiale.

Le firme sugli atti formati all'estero, redatti o vistati dai rappresentanti diplomatici o consolari italiani all'estero, debbono essere legalizzate dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età dovranno produrre i documenti atti a comprovare il diritto all'aumento del limite massimo di età, salvo che non vi abbiano già provveduto nel presentare titoli di precedenza o di preferenza alla nomina;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato di godimento dei diritti politici;

Per i minori di anni 21, il certificato, la cui esibizione è, in ogni caso, obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale.

Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale dovrà risultare che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Nel certificato dovrà essere precisato che si è provveduto all'accertamento sierologico del sangue per la lue — prescritto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837 — che, all'uopo, deve essere eseguito presso istituti o laboratori autorizzati.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che questi non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro.

7) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Tale documento non può essere sostituito con il foglio di congedo illimitato.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito dell'amministrazione a produrre la prescritta documentazione:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

Gli impiegati statali di ruolo o dei ruoli aggiunti possono presentare, nel termine sopra indicato, soltanto i seguenti documenti:

1) copia integrale dello stato matricolare, rilasciata dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della comunicazione;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva, in rafferma, o in carriera continuativa e gli appartenenti ai corpi armati dello Stato possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837

I candidati indigenti hanno la facoltà di produrre in carta semplice i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato di povertà sugli atti rilasciati in esenzione.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati a questa o ad altra amministrazione.

Tuttavia, i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, le autorità che li hanno rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto sempre che idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 8.

*Graduatoria del concorso*

La graduatoria dei candidati che avranno superato tutte le prove, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale, previste dalle disposizioni in vigore, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto del Ministro, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego; essa verrà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità. Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

*Nomina dei vincitori*

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di chimici di 2ª classe in prova nel ruolo dei chimici dell'amministrazione della sanità e conseguiranno la nomina in ruolo, se ritenuti idonei dal consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego, con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, saranno corrisposti il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera, oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 marzo 1968

*Il Ministro*: MARIOTTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 14 *maggio* 1968
*Registro n.* 6, *foglio n.* 84

PROGRAMMA DI ESAME

Il concorso comprende tre prove scritte, due prove pratiche ed una prova orale.

PROVE SCRITTE

1) Argomento importante di tecnica farmaceutica e del controllo chimico e chimico-fisico dei medicinali.
2) Argomento importante di chimica bromatologica.

3) Traduzione dall'italiano in una delle seguenti lingue: francese, inglese, tedesco e spagnolo a scelta del candidato. E' ammesso l'uso del vocabolario.

Il candidato può, inoltre, chiedere di sostenere una prova facoltativa di lingua, sempre a scelta tra le quattro su menzionate, ma diversa da quella scelta per la prova obbligatoria.

PROVE PRATICHE

1) Analisi qualitativa di un miscuglio con componenti acidi e basici, per un totale non superiore a 10, con eventuale presenza di residuo insolubile, costituito da una sola sostanza chimica. Le sostanze organiche, eventualmente presenti nel miscuglio, sono limitate agli acidi: citrico, acetico, formico, ossalico e tartarico.

2) Determinazione quantitativa di due componenti di una miscela di sali inorganici.

PROVA ORALE

*a*) Discussione delle prove tecniche, scritte e pratiche.

*b*) Nozioni sugli argomenti più importanti di chimica farmaceutica.

*c*) Nozioni sugli argomenti più importanti di chimica bromatologica.

*d*) Nozioni sulla legislazione sanitaria, con particolare riguardo alle disposizioni concernenti la produzione dei medicinali e l'igiene degli alimenti e la nutrizione.

*e*) Lingua estera obbligatoria ed eventuale facoltativa; conversazione, lettura e traduzione a vista di un brano dalla lingua o dalle lingue prescelte dal candidato per la prova scritta.

*Roma, addì 25 marzo 1968*

*Il Ministro*: MARIOTTI

(Schema di domanda)

*Al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione IV* - ROMA

Il sottoscritto (nome e cognome) . . . . . . . . . . . nato a . . . . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . . . residente in . . . . . . (provincia di . . . . . . . .) via . . . . . . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a tre posti di chimico di 2ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei chimici del Ministero della sanità.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè . . ovvero: ha diritto all'esenzioni del limite di età perchè . . . . . . . . . . (solo per coloro che abbiano superato il 32° anno di età);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . ovvero: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . . . . . . . . . .;

4) non ha riportato condanne penali; ovvero: ha riportato le seguenti condanne penali . . (da indicare anche se sia intervenuta l'estinzione della pena oppure sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale;

5) è in possesso del diploma di laurea in . . . . . . conseguito presso l'Università di . . . . . in data . . . . .;

6) è in possesso dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso;

7) per quanto riguarda gli obblighi militari (limitatamente agli uomini) la sua posizione è la seguente . . . . . .;

8) non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni; ovvero: ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . . . . . in qualità di . . . . . ed ha cessato da tale servizio per i seguenti motivi . . . .; ovvero: presta servizio presso la seguente pubblica amministrazione . . . in qualità di . . .;

9) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, nè è stato dichiarato decaduto dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego medesimo mediate la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (tale dichiarazione deve essere apposta anche se l'aspirante non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni);

10) per la prova obbligatoria di lingua estera, sceglie la lingua . . . . . . e per quella facoltativa la lingua . . . . .

11) desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso in parola al seguente indirizzo . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . .

Firma . . . . . . . .

*N.B.* — Il Ministero della sanità non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. Eventuali variazioni di indirizzo debbono essere comuncate tempestivamente.

La firma deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firma prevista dalla legge 4 gennaio 1968, n. 14.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

**(5344)**

## MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

**Concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da una prova di idoneità tecnica a cinque posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera ausiliaria dei sorveglianti tecnici dell'Istituto superiore di sanità.**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, ed in particolare l'art. 9, ultimo comma;

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1331, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749;

Visto il proprio decreto in data 30 settembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 1967, registro n. 10, Sanità, foglio n. 161, con il quale veniva indetto un pubblico concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da una prova di idoneità tecnica a tre posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera ausiliaria dei sorveglianti tecnici dell'Istituto superiore di sanità;

Accertato che nel ruolo di che trattasi sono attualmente liberi sei posti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da una prova di idoneità tecnica a cinque posti di agente tecnico in prova (ex coeff. 159) nel ruolo della carriera ausiliaria dei sorveglianti tecnici dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

*A*) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

*B*) compimento degli studi elementari (5ª elementare);

*C*) buona condotta;

*D*) idoneità fisica all'impiego: l'Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

*E*) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32.

Il limite massimo di cui sopra è elevato:

1) di due anni: per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dal l'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia, limitatamente, per questi ultimi, a quelli rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) il limite massimo è elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia o di croce al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi computati tra essi anche i figli caduti in guerra).

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3), purchè complessivamente non superino i 40 anni;

4) il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite massimo di età il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40;

5) il limite massimo di età è protratto fino a 45 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, sempreché non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

6) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie equiparate.

Il limite massimo di età è protratto altresì a 55 anni per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, e per le vedove e gli orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, nonchè per i mutilati e gli invalidi del lavoro e per le vedove e gli orfani dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

7) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, già rivestano la qualifica di impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato;

b) di coloro che prestino la propria opera presso l'Istituto superiore di sanità ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1331, e successive modifiche, purchè in possesso degli altri requisiti;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

d) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato dal Ministro per la sanità.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata, indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata all'Ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'Istituto stesso, viale Regina Elena n. 299, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato ufficio ordinamento carriere, verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare, a pena di esclusione dal concorso:

1) cognome e nome (scritti in stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

2) luogo e data di nascita, nonchè in caso di superamento del limite massimo di età di 32 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) se abbiano riportato o meno condanne penali;

6) il titolo di studio di cui sono in possesso;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) la prova di idoneità nella quale intendono sostenere l'esame da scegliere tra quelle indicate nel successivo art. 5;

10) domicilio e indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio, cancelliere, o dal segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco del comune di residenza.

Per gli impiegati dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale i candidati prestano servizio.

Alla domanda dovranno essere uniti i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito. E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco in duplice copia dei titoli.

I titoli che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione, del pari non saranno valutati i titoli già prodotti all'Istituto superiore di sanità o ad altra amministrazione, cui dovesse essere fatto riferimento.

Art. 4.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri per la valutazione dei titoli, determinando i relativi coefficienti.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

Art. 5.

La prova pratica di scrittura consisterà nella dettatura di un brano di prosa italiana di lunghezza non inferiore a 15 righe a stampa.

La prova di idoneità tecnica verterà su una delle seguenti prove, a scelta del candidato:

1) lavaggio di vetrerie, riconoscimento e descrizione di apparecchi semplici da laboratorio.

Ovvero:

2) governo, custodia e contenzione di piccoli animali da laboratorio.

La prova pratica di scrittura sotto dettato e quella di idoneità tecnica non si intenderanno superate se i candidati non avranno riportato almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

Saranno ammessi a sostenere la prova di idoneità tecnica i candidati che avranno superato la prova pratica di scrittura sotto dettato.

La somma del voto conseguito nella valutazione dei titoli e della media dei voti riportati nella prova pratica di scrittura e in quella di idoneità tecnica costituirà, per ciascun candidato, il punteggio complessivo in base al quale sarà formata la graduatoria di merito.

Per lo svolgimento di tali prove si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Ai candidati ammessi alla prova pratica di scrittura sotto dettato sarà data comunicazione non meno di quindici giorni prima dell'inizio della prova stessa.

L'istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'istituto stesso.

Per sostenere le suddette prove i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

Art. 6.

I concorrenti che avranno superato le prove di cui al precedente art. 5 dovranno presentare o far pervenire all'ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine perentorio di giorni venti che decorrono dal giorno di ricezione del relativo invito i documenti prescritti, rilasciati a termini delle disposizioni vigenti, per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine:

*a*) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in prescritta carta bollata;

*b*) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone i militari e i militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385, e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa su prescritta carta da bollo di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

*c*) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione su prescritta carta da bollo rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

*d*) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per i fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base al quale è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

*e*) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

*f*) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi per lavoro, comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

*g*) i mutilati e gli invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su prescritta carta bollata, attestante il numero di iscrizione in ruolo e la categoria professionale ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

*h*) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207 o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

*i*) gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti per servizio comproveranno tale qualifica mediante un attestato dell'amministrazione presso la quale il genitore o il coniuge prestava servizio.

Gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro dovranno produrre una dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione mutilati ed invalidi per lavoro, comprovante la iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

*l*) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su prescritta carta bollata, del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

*m*) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando uno dei documenti di cui alla precedente lettera *e*) rilasciato a nome del genitore, ovvero un certificato, su prescritta carta bollata, del sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione e la categoria;

*n*) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato rilasciato dalla competente sezione pro-

vinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

*o*) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *h*) e *i*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante tale circostanza.

Le vedove dei caduti indicati nella precedente lettera *h*) comproveranno tale loro qualifica mediante l'apposito modello rilasciato dalla direzione delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

*p*) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata su prescritta carta bollata, dal prefetto della provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

*q*) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, su prescritta carta bollata, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956 n. 117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione;

*r*) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

*s*) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su prescritta carta bollata, dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

*t*) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su prescritta carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

*u*) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *t*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

*v*) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, quelli dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare, su prescritta carta bollata, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo;

*w*) i concorrenti che siano ipdendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo, su prescritta carta bollata, rilasciato dalla amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

*x*) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata della autorità militare;

*y*) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al n. 7, lettera *d*) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale rilasciato dall'autorità militare competente.

Art. 7.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Di tale approvazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 8.

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno presentare o far pervenire all'ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'Istituto superiore di sanità entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dalla data di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti su prescritta carta da bollo:

1) estratto dell'atto di nascita: i candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età dovranno produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 6;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause, che a termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica al servizio.

Il certificato medico che presenteranno i candidati mutilati ed invalidi di guerra od assimilati, dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado d'invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alle incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni per l'impiego al quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata nei modi di legge;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 6) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, debitamente vidimato.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle amministrazioni dello Stato potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 6 salvo che non l'abbiano già presentata per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel presente articolo.

Art. 9.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 8 i documenti richiesti e risulteranno in possesso dei prescritti requisiti saranno assunti in prova e, dopo un periodo non inferiore ai sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione per il personale ausiliario, la nomina ad agente tecnico nel ruolo della carriera ausiliaria dei sorveglianti tecnici dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 10.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 marzo 1968

*Il Ministro*: MARIOTTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 13 *maggio* 1968
*Registro n.* 6 *Sanità, foglio n.* 22

**(5323)**

# MINISTERO DELL'INTERNO

## Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Marsala.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 2 ottobre 1967, per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Marsala (Trapani);

Visto il decreto ministeriale in data 30 marzo 1968, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107, 8 giugno 1962, n. 604, 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Marsala, nell'ordine appresso indicato:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Epifani dott. Francesco | punti | 92,27 | su 132 |
| 2. Venuti dott. Eustachio | » | 76,67 | » |
| 3. Ferri dott. Pasquale | » | 74,18 | » |
| 4. Rabacchino dott. Ferdinando | » | 71,86 | » |
| 5. Costa dott. Antonio | » | 71,46 | » |
| 6. Di Pietrantonio Saverio | » | 70,18 | » |
| 7. Di Pietro dott. Alfio | » | 69,27 | » |
| 8. Leonardi dott. Aldo | » | 65,27 | » |
| 9. Ganci dott. Rosario | » | 62,30 | » |
| 10. Rossi Eugenio | » | 61,16 | » |
| 11. Pulli dott. Italo | » | 60,40 | » |
| 12. Gentile dott. Giuseppe | » | 58,66 | » |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1968

p. *Il Ministro*: GASPARI

**(6400)**

## Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Bitonto.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 14 dicembre 1967, per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Bitonto (Bari);

Visto il decreto ministeriale in data 9 maggio 1968, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107, 8 giugno 1962, n. 604, 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Bitonto, nell'ordine appresso indicato:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Palatiello dott. Vincenzo | punti | 83,69 | su 132 |
| 2. Verga dott. Vincenzo | » | 77,16 | » |
| 3. Magli Francesco | » | 76,50 | » |
| 4. Mistretta dott. Francesco | » | 75,70 | » |
| 5. Scalia dott. Benedetto | » | 75,36 | » |
| 6. Mancini dott. Rocco | » | 75 — | » |
| 7. De Palma dott. Luigi | » | 74,90 | » |
| 8. Sacchitelli dott. Mario | » | 74,13 | » |
| 9. Spani dott. Tommaso | » | 74,06 | » |
| 10. Cusumano dott. Lorenzo | » | 73,60 | » |
| 11. Marceca dott. Ignazio | » | 73,27 | » |
| 12. Rinaldi dott. Mario | » | 73,09 | » |
| 13. Milano Alberto | » | 72,66 | » |
| 14. Cavalieri dott. Leovigildo | » | 72,57 | » |
| 15. Bonini Celso | » | 71,95 | » |
| 16. Mastrangelo Domenico | » | 71,80 | » |
| 17. Caizzi Gaetano | » | 71,33 | » |
| 18. Ferrari Nicola | » | 71 — | » |
| 19. Geraci dott. Vincenzo | » | 70,92 | » |
| 20. Russo Luigi | » | 70,83 | » |
| 21. Mele Gregorio | » | 70,50 | » |
| 22. Tobia Pietro | » | 69,91 | » |
| 23. Gasponi Vittorio | » | 69,85 | » |
| 24. Imperato dott. Ettore | » | 69,83 | » |
| 25. Di Giovine dott. Gaetano | » | 69,68 | » |
| 26. Puzio Mario | » | 68 — | » |
| 27. Pastore dott. Ettore | » | 67,81 | » |
| 28. Pellei Athos | » | 67,41 | » |
| 29. Sirri dott. Sergio | » | 66,38 | » |
| 30. Perruggino Giovanni | » | 64,66 | » |
| 31. Zucconi dott. Luciano | » | 64,28 | » |
| 32. Fulciniti dott. Salvatore | » | 60,10 | » |
| 33. Lucà dott. Rosario | » | 54 — | » |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 giugno 1968

p. *Il Ministro*: GASPARI

**(6401)**

# UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PAVIA

## Costituzione della commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario comunale igienista addetto ai servizi di polizia, vigilanza ed ispezione veterinaria presso il comune di Pavia.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3932 in data 28 dicembre 1967, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami al posto di veterinario comunale igienista addetto ai servizi di polizia, vigilanza ed ispezione veterinaria presso il comune di Pavia;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Pavia, dell'ordine dei veterinari e del comune interessato;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui alla premessa è così composta:

*Presidente*:

Moro dott. Pietro, ispettore generale, in servizio presso il Ministero della sanità.

*Componenti*:

Caselli dott. Luigi, direttore di sezione, in servizio presso la prefettura di Pavia;

Saba dott. Bruno, ispettore generale veterinario, in servizio presso il Ministero della sanità;

Bianchi prof. Carlo, docente di ruolo di patologia e clinica medica veterinaria;

Corsico prof. Giuseppe, docente di ruolo di patologia generale e anatomia patologica veterinaria;

Griffini dott. Gaetano, veterinario condotto.

*Segretario*:

Di Cillo dott. Giuseppe, consigliere di 2ª classe del ruolo della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità, in servizio presso l'ufficio del veterinario provinciale di Pavia.

Le prove di esame avranno luogo presso la sezione di Pavia dell'Istituto zooprofilattico sperimentale per la Lombardia e l'Emilia ed avranno inizio non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato anche nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo della prefettura di Pavia ed all'albo del comune interessato.

Pavia, addì 31 maggio 1968

*Il veterinario provinciale*: MARAZZA

(6040)

## UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FERRARA

### Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Ferrara

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 23 febbraio 1966, n. 222, col quale fu indetto pubblico concorso per titoli ed esami al posto di veterinario condotto del comune di Vigarano Mainarda (vacante al 30 novembre 1966);

Visto il successivo decreto 14 marzo 1968, n. 21, concernente l'ammissione dei concorrenti al concorso sopraindicato;

Visti gli atti del concorso e la graduatoria di merito formulata dalla commissione giudicatrice, nominata con decreto 8 gennaio 1968, n. 21;

Ritenuta la regolarità del procedimento del concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e, in particolare, l'art. 55;

Visto il regolamento sui concorsi dei sanitari dipendenti da comuni e province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso pubblico per titoli ed esami indicato in premessa:

1. Tunioli Luigi . . . . . . punti 71,955 su 120
2. Bucchi Carlo . . . . . . » 67,455 »
3. Agnoletti Evasio . . . . . . » 51,556 »
4. Pasquali Cesarino . . . . . » 45,500 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Ferrara e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Ferrara, dell'ufficio del veterinario provinciale di Ferrara e del comune di Vigarano Mainarda.

Ferrara, addì 6 giugno 1968

*Il veterinario provinciale*: CARDONA

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari data e numero, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per titoli ed esami al posto di veterinario condotto del comune di Vigarano Mainarda (vacante al 30 novembre 1966);

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e, in particolare, l'art. 55;

Visto il regolamento sui concorsi dei sanitari dipendenti da comuni e province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dottor Luigi Tunioli, primo classificato nel concorso indicato in premessa, è dichiarato vincitore della condotta veterinaria di Vigarano Mainarda.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Ferrara, della prefettura di Ferrara e del comune di Vigarano Mainarda.

Ferrara, addì 6 giugno 1968

*Il veterinario provinciale*: CARDONA

(5889)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.